

COSEF
Consorzio di Sviluppo Economico del
Friuli

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI
CONTROLLO

MANUALE OPERATIVO
(PARTE GENERALE)

SOMMARIO

Le modifiche della rev. 5 del 31-01-2019.....	4
<i>Sezione 1: Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231</i>	7
1.0 Generalità.....	7
1.1 Il Decreto	7
1.2 <i>Le Fattispecie di Reato</i>	8
1.3 <i>Considerazioni in merito alle Fattispecie dei reati</i>	10
1.4 Le Ipotesi di Esonero dell'Ente dalla Responsabilità.....	17
<i>Sezione 2: Il Manuale Operativo del Modello</i>	19
2.0 Sezioni	19
2.1 Appendici.....	20
2.2 Parte Speciale.....	20
2.3 Altri documenti riferiti.....	20
<i>Sezione 3: Codice Etico</i>	21
3.0 Generalità.....	21
Codice Etico: Principi e Linee Guida	22
3.1 Adozione, Diffusione, Rispetto e Modifica.....	23
<i>Sezione 4: Regolamento Comportamentale</i>	24
4.0 Generalità.....	24
PARTE Ia: Obblighi e Doveri da Adempiere.....	24
4.1 Obblighi e Doveri degli Amministratori.....	24
4.2 <i>Obblighi e Doveri dei Responsabili di Funzione</i>	24
4.3 Obblighi e Doveri dei Dipendenti	25
4.4 Obblighi e Doveri dei Collaboratori Esterni.....	25
4.5 Organismo di Vigilanza e Controllo	26
PARTE IIa : Divieti da Osservare	26
4.6 Divieti per gli Amministratori	26
4.7 Divieti per i Responsabili di Funzione	26
4.8 Divieti per Tutti i Soggetti.....	27
PARTE IIIa : Verifiche e Segnalazioni	27
4.9 Attività di Verifica e Controllo	27
4.10 Segnalazione di Situazioni di Rischio.....	27
PARTE IVa : Provvedimenti.....	27
4.11 Provvedimenti Disciplinari e Sanzionatori	27
<i>Sezione 5. Regolamento Disciplinare e Sanzionatorio</i>	28
5.1 <i>Disciplina</i>	28
5.2 Provvedimenti Disciplinari e Sanzionatori (dipendenti)	28
5.3 Sanzioni nei Confronti di Collaboratori, Consulenti e ODV.....	29
5.4 Competenze Sanzionatorie	29
5.5 Procedimento sanzionatorio.....	29
<i>Sezione 6. Attività del Consorzio</i>	31
6.0 Generalità.....	31
6.1 Analisi delle attività	33
6.2 Ambiente e Sicurezza	33
6.3 Rischi di anomalie, illeciti e reati.....	33
6.4 Protocolli	34

Sezione 7. Requisiti del Modello per la Sicurezza	35
7.0 Generalità	35
7.1 Requisiti Specifici del Modello	35
7.2 Vigilanza in materia di Sicurezza	36
7.3 Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).....	36
Sezione 8. Organismo di Vigilanza e Controllo (ODV)	38
8.0 Generalità	38
8.1 Composizione e Nomina	38
8.2 Regolamento	38
8.3 Vigilanza	39
8.4 Verifiche di Adeguatezza del Modello e Registre	39
Sezione 9. Sistema complessivo dei Controlli	40
9.0 Generalità	40
Sezione 10. Prevenzione e Repressione della Corruzione – Piano per la Trasparenza	41
10.0 Generalità	41
10.1 Adempimenti.....	41

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 4 di 41 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	--

Le modifiche della rev. 5 del 31-01-2019

Sezione 1: Premessa

Aggiornate le indicazioni descrittive della premessa (pag. 6).

Sezione 1: Cap. 1.2 – Le Fattispecie di Reato (pag. 8-17)

Il repertorio dei reati 231 è ora riportato in forma ampliata nel capitolo 1.2 ed è suddiviso in gruppi, per similitudine e analogia dei reati stessi, nel tentativo di rendere il tutto più facilmente comprensibile, rispetto alla semplice elencazione precedente.

Inoltre, nel Capitolo 1.3 della Sezione 1 sono riportate alcune osservazioni concernenti le correlazioni del Modello con il Regolamento Europeo n. 679/2016 (privacy), altre indicazioni sui requisiti del Modello esimente e sulle sanzioni.

Sezione 3: è stato riconfermato dal Presidente il testo della dichiarazione del "Codice Etico". (pag. 22-23)

Sezione 4: completato il capoverso 4.2.1 (pag. 24)

4.2.1 I Responsabili di area sono stati individuati come indicato dalla delibera N° 01/2018 del CDA

Sezione 5: aggiunto in coda al capoverso 5.1.3 (pag. 28)

Inoltre, a ciascuno dei soggetti aziendali è fatto obbligo di segnalare al proprio superiore gerarchico le eventuali anomalie o non conformità riscontrate, che possono causare violazioni del Modello e rischi di illegalità (o addirittura che li hanno causati).

Se lo ritiene opportuno, la stessa circostanza può essere segnalata all'Organismo di Vigilanza, utilizzando gli appositi canali riservati.

Quanto sopra ha lo scopo di consentire, se necessario, la risoluzione dell'anomalia o non conformità riscontrata e la revisione delle procedure operative e di controllo e dei protocolli del Modello, onde attenuare e, se possibile, eliminare il rischio che l'anomalia o non conformità possa ripetersi in futuro.

E, in coda al capoverso 5.2.2 (pag. 29)

5.2.3 Come prevede lo stesso Art. 6 del Decreto 231, al nuovo comma 2 ter, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis dell'Art.6 del D. 231 può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro.

5.2.4 Allo stesso modo, come prevede l'Art.6, al nuovo comma 2 bis, 4° capoverso, 2a parte, il soggetto che effettua, per dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate, può essere denunciato all'Ispettorato nazionale del lavoro.

Sezione 6., capoverso 6.0, (pag. 31)

Fanno parte del Consorzio:

paragrafo 6.0, (pag. 32-33) capoverso (3) nuovo, citato il protocollo whistleblower e, al capoverso (4) il Disciplinare per la riservatezza dei dati.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 5 di 41 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	--

Premessa: Il Consorzio

A seguito del prodursi degli effetti della fusione per incorporazione (delibera n. 3/2017) del Consorzio per lo Sviluppo Industriale ed Economico della Zona Pedemontana Alto Friuli nel Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale, è costituito il “Consorzio di Sviluppo di Economico del Friuli,2 COSEF, con sede in Udine.

Il COSEF è un ENTE PUBBLICO ECONOMICO ai sensi norma della Legge Regionale n. 3 del 20 febbraio 2015, come indicato dello STATUTO, allegato A alla citata delibera e qui richiamato in toto (artt.1-27).

Il nuovo ente consortile è entrato in attività il 1 gennaio 2018.

Il Consorzio nell’ambito degli agglomerati di competenza in generale:

- promuove le condizioni di sistemazione e attrezzamento delle opere di urbanizzazione per l’impianto e la costruzione di stabilimenti e di attrezzature industriali e artigianali;
- gestisce servizi rivolti alle imprese, tra cui consulenza per la redazione di progetti per accedere a fondi europei, e servizi sociali connessi alla produzione industriale;
- collabora con la Regione nell’attuazione delle misure per l’attrattività di cui alla Legge regionale n.3/15.

Il Consorzio industriale, come definisce la consolidata giurisprudenza, non può essere incluso nel novero delle pubbliche amministrazioni e opera esclusivamente o prevalentemente nel campo economico produttivo, con gli strumenti propri del diritto del settore privato.

Per il raggiungimento dei fini istituzionali il Consorzio può operare sia direttamente che collaborando con altri soggetti pubblici e/o privati, nonché mediante convenzioni con i soggetti di cui all’Art. 36 della L. 317 del 05/10/1991, ovvero promuovendo o partecipando a società di capitale.

Per le spese di funzionamento e gestione il Consorzio non riceve nessun contributo a carico delle finanze pubbliche mentre applica le disposizioni di cui al D.Lgs. n° 163/2006 quando riceve contributi per opere pubbliche, attenendosi ai principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza prevista per l’utilizzo di ogni risorsa pubblica.

Di seguito vengono riportate le normative di riferimento che inquadrano meglio l’ambito giuridico del Consorzio quale Ente Pubblico Economico.

Ai sensi dell’Art.1 punto 2 legge 165/2001 e s.m. che disciplina l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il Consorzio non rientra tra i soggetti che rivestono la qualifica di pubblica amministrazione:

“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.”

Ulteriore elemento rilevante ai fini dell'inquadramento è quello riferito al controllo.

Il Consorzio non è un ente controllato dalla P.A. in quanto lo stesso non ha nessun socio che detiene quote di maggioranza ai sensi dell'Art 2359 del C.C. Lo stesso Consorzio non rientra nel Bilancio Consolidato di un Ente Pubblico e non è sottoposto a controllo analogo da parte della P.A..

Il Consorzio non rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'Art. 1 comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n°196 pubblicato dall'ISTAT annualmente.

NOTA.

L'ambito industriale complessivo COSEF (Zona ex ZIU, Zona ex CIPAF, ex Zona Industriale di Cividale, Beni indisponibili ex ZIAC) si estende attualmente su una superficie di circa 2.000 Ha.

Nelle tabelle che seguono sono riportati taluni dati numerici relativi alla rete ferroviaria, alla rete stradale, alle imprese insediate ed al numero degli addetti.

FERROVIE:

	Lunghezza km	Deviatoi
ZIU (Udine)	8	18
ZIAC (Aussa Corno)	12	39
ZIAF (Alto Friuli)	10	29

SUPERFICI, IMPRESE INSEDIATE, NUMERO OCCUPATI, STRADE

	dati al 31.12.2017		COSEF	ZIU	ZIAC	ALTO FRIULI	Cividale del Friuli
a)	Superficie D1	mq	18.138.579	5.192.260	9.126.741	3.155.842	663.736
b)	Superficie D1 libera	mq	6.239.487	1.904.265	3.153.576	1.132.557	49.089
	1- lotti per attività	mq	3.108.813	844.000	1.487.012	772.020	5.781
	2- verde pubblico	mq	2.925.041	1.026.742	1.593.380	281.525	23.394
	3- parcheggi pubblici e spazi di manovra	mq	205.633	33.523	73.184	79.012	19.914
c)	Numero delle imprese insediate	n.	306	120	104	46	36
d)	Numero degli occupati all'interno delle imprese insediate	n.	8.850	3.400	2.500	1.850	1.100
e)	Chilometri lineari complessivi della rete viaria industriale pubblica di competenza	km	56,34	19,39	21,89	10,72	4,34

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 7 di 41 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	--

SEZIONE 1: IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N.231

1.0 Generalità

Cenni Introduttivi

Nel sistema giuridico esistono, come ben noto, due grandi categorie di responsabilità e precisamente quella penale e quella civile; la prima attiene esclusivamente alle persone fisiche autrici o corresponsabili personalmente di reati tentati o consumati, mentre la seconda attiene sia alle persone fisiche, sia alle persone giuridiche cui viene attribuita la lesione di un diritto altrui ed il conseguente obbligo risarcitorio. Nell'ambito della responsabilità civile assume particolare e specifica rilevanza per i datori di lavoro in genere – e quindi sia per persone fisiche e sia per persone giuridiche – un caratteristico tipo di responsabilità oggettiva o indiretta così come specificatamente stabilito dall'art. 2049 cod. civ.; proprio in forza di tale articolo, il fatto illecito commesso dal dipendente od incaricato implica di regola la responsabilità civile del datore di lavoro e quindi l'obbligo del risarcimento a carico di quest'ultimo, salvo la comprovata estraneità, anche per colpa lieve.

Un classico esempio di responsabilità civile verso terzi danneggiati è quella del datore di lavoro per eventi dannosi o infortunistici causati colpevolmente da propri preposti o dipendenti.

1.1 Il Decreto

Per adeguare l'ordinamento italiano ad alcune convenzioni internazionali a cui il Paese ha aderito (la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch'essa firmata Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale furono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e finanziarie, è stato pubblicato Il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001; con le integrazioni e modifiche successive, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche...", esso come riportato per esteso nella Parte Speciale, del Manuale Operativo, alla Sezione I, ha introdotto per la prima volta in Italia un complesso e innovativo sistema sanzionatorio che prefigura il regime di responsabilità a carico degli Enti, per reati commessi a vantaggio degli Enti stessi da persone fisiche con funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, ovvero da persone in posizione subordinata.

La "responsabilità amministrativa da reato" per gli Enti è assimilabile nella sostanza alla responsabilità penale (a carico delle persone fisiche). Essa sorge per effetto di un reato (e non di un illecito amministrativo), il suo accertamento avviene nell'ambito di un procedimento penale e il provvedimento sanzionatorio è sempre un procedimento penale. La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella dell'autore del reato e sussiste anche quando questi non è stato identificato o non è imputabile; essa, viceversa, è esclusa qualora la persona fisica che ha commesso il reato abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Successivamente il legislatore ha introdotto un inasprimento sanzionatorio a carico degli Enti che si rendono responsabili, per colpa o dolo di loro preposti, dipendenti o incaricati, di reati di grave natura, per la sicurezza e l'ambiente (Artt. 25 septies e 25 undecies).

Le sanzioni per i casi in cui sia acclarata la responsabilità dell'Ente sono particolarmente

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 8 di 41 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	--

rigorose e prevedono l'applicazione di sanzioni pecuniarie e/o interdittive (tra le quali l'interdizione dall'esercizio della attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi con la possibilità di revoca di quelli già concessi o il divieto di pubblicizzare beni o servizi), nonché la confisca del prezzo o del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza di condanna. Le sanzioni previste, tanto pecuniarie quanto interdittive, si applicano ancorchè in forma ridotta (con riferimento, rispettivamente all'importo e alla durata), anche in relazione alla commissione dei reati nella forma del tentativo.

1.2 Le Fattispecie di Reato

(1) I reati, in sintesi

Per una più agevole comprensione della tipologia dei reati per i quali sussistono i presupposti applicativi del D. Lgs. 231 del 2001, m.e.i.s., è qui riportata una sintetica analisi esplicativa dei contenuti e della "portata" dei reati stessi, raggruppati secondo criteri di similitudine e/o di analogia.

Va notato che taluni reati (tipico esempio, l'art. 24 bis, delitti informatici) hanno valenza trasversale e sfuggono ad una rigida classificazione (che va quindi considerata solo a scopo espositivo), anche nei casi di reato concretamente commesso.

Un **primo gruppo** riguarda i reati ai danni dello Stato, i delitti di criminalità organizzata e di falsità in monete, carte di credito, valori di bollo, i delitti informatici e di trattamento illecito di dati ai danni della pubblica amministrazione o di enti pubblici (lo stesso reato, quando riguarda i dati "personali", oggetto del Regolamento Europeo n. 679 del 2016, va ricompreso nel 4° gruppo).

In dettaglio, appartengono direttamente o indirettamente al primo gruppo:

- Art. 24: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.
- Art. 24 bis: Delitti informatici e trattamento illecito di dati:
- Art. 24 ter: Delitti di criminalità organizzata.
- Art. 25: Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.
- Art. 25 bis: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Art. 25 decies: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Il **secondo gruppo** comprende i reati societari, contro il pubblico ed i privati, ovvero commessi ai danni della società civile, quali la ricettazione e l'impiego di denaro e di beni di provenienza illecita, la corruzione anche fra privati, l'istigazione alla corruzione, i delitti di diffusione di propaganda legate a razzismo, negazionismo e xenofobia.

Più in dettaglio appartengono al secondo gruppo:

- Art. 25 ter: Reati societari, con le modifiche disposte dalla Legge 69 del 2015 (art.12), dalla legge 190 del

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 9 di 41 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	--

2012, che ha inserito il comma s-bis; lo stesso comma è stato modificato nella formulazione attuale dalla legge n.38 del 2017);

- Art. 25 quater: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Art. 25 octies: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- Art. 25-terdecies: razzismo e xenofobia

Nota: L'articolo riferito nell'originaria versione dell'articolo era l'Art. 654-1975 del C.P.; è ora il nuovo Art. 604 bis del C.P., "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione ...).

Del **terzo gruppo** fanno parte i reati commessi ai danni del patrimonio pubblico e privato, contro la fede pubblica, ovvero ai danni del mercato e del contesto in cui opera l'ente, come i delitti contro l'industria e il commercio, l'abuso di informazioni privilegiate, la violazione dei diritti d'autore.

Anche in questo caso la classificazione in gruppi va considerata solo come una semplificazione espositiva: si pensi al falso in bilancio, truffa ai danni dello stato (Art. 24, gruppo 1), che ha valenza negativa anche nei confronti degli Istituti di credito e di altri enti privati (reato contro la fede pubblica, gruppo 3).

Appartengono a questo gruppo:

- Art. 25 bis 1: Delitti contro l'industria e il commercio;
- Art. 25 sexies: Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato
- Art. 25 novies: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Infine, nel **quarto gruppo** vanno inseriti i reati ai danni della persona fisica, o della comunità, come i delitti informatici, nello specifico intesi come violazione dei diritti della persona, in relazione ai suoi dati personali, reati che procurano danni fisici e psicologici, ed altri generi di violazione dei diritti umani.

Appartengono a questo quarto gruppo:

- Art. 24 bis: Delitti informatici e trattamento illecito di dati (per i dati personali, il reato si sovrappone all'entrata in vigore del Regolamento Europeo 679/2016); per le correlazioni fra l'Art. 24 bis ed il citato Regolamento Europeo vedasi il paragrafo 2.2 di questo capitolo.
- Art. 25 quater 1: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Art. 25 quinquies: Delitti contro la personalità individuale;
- Art. 25 septies: Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme anti-infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Nota: l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 m.e.i.s., anche se implicitamente, viene qui richiamato.

Infatti, l'articolo 30 del D.Lgs. 81 elenca i requisiti del Modello Organizzativo, per poter essere considerato esimente, in caso di violazione dell'Art. 25 septies del 231.

Una sintesi dell'Art. 30 del D.Lgs. 81/2008 è riportata in questo capitolo, al paragrafo 2.3);

- Art. 25 undecies: reati ambientali (a seguito della promulgazione del decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, e successivamente della Legge 22 maggio 2015, n. 68).

Le modifiche apportate dalla legge n. 68 del 2015 meritano una trattazione a parte che, sinteticamente, è riportata nella nota al paragrafo 2.5.

- Art. 25 duodecies: impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 10 di 41 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

1.3 Considerazioni in merito alle Fattispecie dei reati

(1) Trattamento illecito dei dati e Regolamento Europeo n. 679 / 2016

a. Art. 24 bis

Gli stessi reati oggetto dell'Art. 24 bis, in termini di "delitti informatici e trattamento illecito di dati", sono anche richiamati, solo quando riguardano "dati personali", dal Regolamento Europeo n. 679/2016.

I reati elencati dall'Art. 24 bis sono:

- l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter Codice Penale);
- la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater Codice Penale);
- la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies Codice Penale);
- l'intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater Codice Penale);
- l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies Codice Penale);
- il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis Codice Penale);
- il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter Codice Penale);
- il danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater Codice Penale);
- il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies Codice Penale);
- la falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis Codice Penale);
- la frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies Codice Penale).

b. Collegamenti con il Regolamento Europeo n. 679/2016

Al momento (settembre 2018) non risultano ulteriori modifiche né integrazioni del testo del D. Lgs. 231/2001, all'Art. 24 bis, derivanti dalla avvenuta entrata in vigore (maggio 2018) del Regolamento Europeo n. 679/2016, più noto come GDPR.

In realtà il collegamento, indiretto, è implicito, ma di non poco conto, visto che l'Art. 24 bis del 231 tratta dei reati che violano gli stessi principi di base del Regolamento Europeo.

A titolo di esempio, ma la casistica qui presentata è solo parziale, l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter del C.P.), oltre ad essere la fattispecie di reato contemplata dal D. Lgs 231/2001 all'Art. 24 bis, primo comma, se riguarda dati "personali" costituisce una esplicita violazione del Regolamento Europeo agli artt.:

- Art. 1: Oggetto e finalità (comma 1 e 2)
- Art. 5: Principi applicabili al trattamento di dati personali
- Art. 6: Liceità del trattamento
- Art. 7: Condizioni per il consenso
- Art. 8: Condizioni applicabili al consenso dei minori
- Art. 9: Trattamento di categorie particolari di dati personali
- Art. 10: Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 11 di 41 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

- Art. 12: Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato
- Art. 13: Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato
- Art. 14: Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato, ecc.

Inoltre, la stessa violazione rende impossibile, per l'interessato, esercitare i suoi diritti, come previsti dal Regolamento Europeo:

- Art. 15: Diritto di accesso dell'interessato
- Art. 16: Diritto di rettifica
- Art. 17: Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
- Art. 18: Diritto di limitazione di trattamento
- Art. 19: Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali
- Art. 20: Diritto alla portabilità dei dati
- Art. 21: Diritto di opposizione

e potenzialmente:

- Art. 22: Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.

Infine, quando occorrono le condizioni, costituisce una violazione di

- Art. 34: Comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato.

Analogamente, per gli altri articoli del Codice Penale citati dal comma 1 e dai commi seguenti dell'Art. 24 bis del D. Lgs. 231 del 2001.

In sintesi può dirsi che una violazione del Regolamento Europeo, riguardante cioè i dati personali di un cosiddetto "soggetto interessato", **nella totalità o quasi delle casistiche**, rappresenta una violazione degli articoli del C.P. elencati al comma 1 dell'Art. 24 bis del 231, oppure dei commi 2 o 3.

Viceversa, qualsiasi violazione delle fattispecie di reato elencate all'Art. 24 bis del 231, quando il soggetto interessato è una persona, costituisce una aperta violazione di uno o più articoli del Regolamento Europeo n. 679/2016.

Va rilevato altresì che le sanzioni previste dal 231/2001 sono, a seconda dei casi, oltre a quella pecuniaria:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;

mentre quelle contemplate dal citato Regolamento Europeo sono di tipo amministrativo, anche se particolarmente onerose.

Si è in attesa, pertanto, di una legislazione italiana di allineamento delle parti sanzionatorie 231 e Regolamento Europeo.

In mancanza di tale "allineamento", che potrà valere in futuro, per le future violazioni del Regolamento Europeo (cioè ai danni della "persona" fisica), è fuori di dubbio che al momento sono in vigore, per quanto attiene alla sola responsabilità amministrativa, quelle sia pecuniarie che interdittive previste dall'Art. 24 bis del 231.

Per tali motivi il Modello Organizzativo deve comprendere al suo interno, oppure deve

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 12 di 41 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

richiamare un protocollo esistente, in grado di disciplinare con quali modalità l'ente stia attuando la prevenzione dei reati di cui all'Art. 24 bis del D. Lgs. 231.

A maggior ragione, se si considera che, nell'agosto del 2018 è stato approvato il D. Lgs.101/2018 che ha profondamente rimaneggiato ed integrato il precedente D. Lgs. 196 del 2003.

In particolare, il Decreto 101 ha riconfermato le previsioni del 196 che, per taluni reati, in particolare per il reato di "trattamento illecito dei dati" (la stessa rubrica dell'Art.24 bis del 231), contempla sanzioni penali e non solo amministrative.

Lo stesso D. Lgs. 101 del 2018 si preoccupa di contemperare i provvedimenti amministrativi del Garante della privacy, in caso di violazione del Regolamento Europeo, cioè del 196/2003, con le indagini e gli eventuali provvedimenti giudiziari del Magistrato Penale, per le stesse violazioni.

(2) Requisiti del Modello, ai sensi dell'Art. 6 modificato

Non può tacersi, nella "rassegna" dei reati "231", quanto previsto all'Art. 6 del D.Lgs. 231 nella sua nuova formulazione dettata dalla legge 179 del 30/11/2017, che tratta delle misure di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

In generale, la corretta applicazione del Modello dipende anche dal contributo fattivo dei soggetti, interni ed esterni, dell'ente.

Costoro hanno il diritto ma anche il dovere di collaborare in modo trasparente al migliore sviluppo del Modello, rilevando e segnalando ogni irregolarità, ogni possibile, o reale violazione, nei fatti o nei principi, del Codice Etico e dei suoi protocolli di prevenzione.

A tale scopo il Modello deve prevedere, secondo la nuova formulazione dell'Art. 6, al comma 2 bis (il testo completo del D. Lgs. 231, comprese le nuove integrazioni e modifiche dell'Art. 6, è riportato nella Sezione 1 della Parte Speciale):

capov. 1° uno o più canali che consentano ai soggetti (persone che rivestono funzioni di amministrazione o di direzione dell'ente, e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite,

capov. 2° almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

capov. 3° il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

capov. 4° nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2e dell'Art. 6, vanno previste le sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Lo stesso Art. 6, al nuovo comma 2 ter prevede:

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro...

Infine, il nuovo comma 2 quater prevede che:

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a de-mansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 13 di 41 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

(3) Requisiti del Modello, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 81/2008

L'Art. 30 del D.Lgs. 81 del 2008 detta le condizioni che, se non soddisfatte, escludono il carattere esimente del Modello Organizzativo, nei casi di reati di cui all'Art. 25 septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime ...).

Il citato Art. 30 del D.Lgs. 81 del 2008 prescrive:

- (1) Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa ...omissis... di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
 - a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge:
 - attrezzature,
 - impianti,
 - luoghi di lavoro,
 - agenti chimici, fisici e biologici;
 - b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 - c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni, periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
 - e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
- (2) Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
- (3) Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- (4) Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.
- (5) Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro,
- (6) ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

(4) Dettagli dell'Art. 25 undecies (reati ambientali)

Il comma 1 dell'Articolo 25 undecies indica reati e sanzioni:

per la violazione dell'articolo 452-bis, sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente.

Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale).

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 14 di 41 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

per la violazione dell'articolo 452-quater, sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

Art. 452-quater. (Disastro ambientale). - Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

per la violazione dell'articolo 452-quinquies, sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente). - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

Art. 452-octies. (Circostanze aggravanti). - Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

Art. 452-sexies. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 15 di 41 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

727 bis Codice Penale: uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

- per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote";

733-bis Codice Penale: distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

comma 1-bis : Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno, per il delitto di cui alla citata lettera a).

comma 2: Violazione del D.Lgs n. 152 del 3/04/2006, agli articoli:

a Art. 137 concernente gli scarichi

a.1 Scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata

a.2 Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A

a.3 Scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati, o dei valori limite fissati per le sostanze pericolose

a.4 Violazione del divieto di scarico previsto dagli Art. 103 e 104

a.5 Violazione del divieto di scarico di sostanze o materiali nelle acque di mare

b Art. 256, "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata":

b.1 raccolta, recupero, smaltimento et similia

b.2 miscelazione di rifiuti in violazione del divieto;

b.3 deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi

c. Art. 257, "Inquinamento, mancata bonifica dei siti e relative comunicazioni":

c.1 inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee e omessa bonifica

c.2 mancata comunicazione di inquinamento

d. Art. 258, violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

e. Art. 259, traffico illecito di rifiuti

f. Art. 260, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (riferimento sostituito, ora il comma fa riferimento all'Art. 452-quaterdecies del C.P.)

g. Art. 260 bis concernente la violazione del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti

h. Art. 279, esercizio di impianti non autorizzati

comma 3: violazione della Legge 150/92 (Art.1 e 2): commercio di specie animali e vegetali in via di estinzione

comma 4: violazione della Legge n. 549 del 28/12/1993, Art. 3: impiego sostanze lesive dell'ozono

comma 5: violazione del D.Lgs n. 202/2007: protezione dell'ambiente marino da inquinamento doloso o colposo

i commi 6 e 7: riportano i criteri di applicazione (intera o ridotta) delle sanzioni, a fronte dei reati di cui sopra.

Il comma 8 specifica che "se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

NOTE in merito ai reati ambientali

(Nota 1): La combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis D. Lgs. 152/06), non è stata inserita, in sede di conversione, nel "catalogo" del D. Lgs. 231/01, dei reati-presupposto, cioè che generano la responsabilità amministrativa a carico dell'Ente.

Tuttavia, si è stabilito un collegamento con il "sistema" 231, sostituendo il comma terzo dell'art. 3 del decreto (che aveva introdotto l'art. 256-bis) e stabilendo che - nel caso di

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 16 di 41 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

combustione illecita o **deposito** incontrollato commessi nell'ambito di un'attività di impresa o comunque di un'attività organizzata - ai titolari di impresa o responsabili dell'attività (comunque organizzata) "si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

(Nota 2): l'Art. 25 undecies, al comma 2, capoverso c.2.f, faceva riferimento all'Art. 260 del D. Lgs. 152 del 2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), nel frattempo soppresso; ora fa riferimento al nuovo Art. 452-quaterdecies del C.P.

(5) Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231 (Art. 9 e segg. del Decreto)

Gli articoli elencati, per titoli, dal paragrafo 2.1 di questo Capitolo, specificano per ogni reato la tipologia delle sanzioni previste e la natura di ciascuna.

La sanzione, a seconda dei casi, può essere:

- A) sanzione pecuniaria;
- B) sanzioni interdittive;
- C) confisca;
- D) pubblicazione della sentenza.

Inoltre, in aggiunta a quelle sopra indicate, il Magistrato potrebbe comminare all'ente una ulteriore sanzione anche cospicua, a titolo di risarcimento del danno, a favore dei soggetti danneggiati dal reato.

A) Sanzioni Pecuniarie

sono sanzioni che vengono quantificate in quote (genericamente da 100 a 1.000); ogni quota può valere da € 258,22 a € 1.549,37 e il numero, nonché il valore della quota della sanzione sono determinati dal Giudice penale, sia in funzione del tipo e della gravità del reato e/o dei reati commessi dal soggetto dipendente o collaboratore dell'Ente in favore o nell'interesse dello stesso Ente, e sia in funzione delle dimensioni e della dotazione economica e finanziaria dello stesso ente.

B) Sanzioni Interdittive

- interdizione dall'esercizio delle attività;
- sospensione/revoca di una licenza o di una concessione o di una autorizzazione funzionale alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, contributi, finanziamenti e sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

C) Confisca

La confisca riguarda il prezzo o il profitto ottenuto dalla commissione del reato.

D) Pubblicazione della Sentenza di Condanna.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

1.2.3 Altre normative di riferimento

A seguito di specifici inviti della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia, il Modello Organizzativo del Consorzio, nell'analisi dei rischi di commissione di illegalità, recepisce e

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 17 di 41 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

tiene conto di:

- legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
- lo schema di delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione posta in consultazione fino al 15.04.2015 intitolata “ linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”
- la determinazione dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 8 di data 17 giugno 2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” che tra l’altro al paragrafo 6 individua la disciplina transitoria e riafferma la necessità di provvedere tempestivamente agli adempimenti previsti dalla normativa richiamata
- ANAC - Piano Triennale (2016-2018) di Prevenzione della Corruzione
- Statuto del Consorzio COSEF (vigente dal 1 gennaio 2018)
- Convenzione COSEF - ZIAC ai sensi dell'Art. 1, Comma 16 bis, L.R. 29.12.2015 n.33, approvato con delibera N.54 del verbale CDA N.11/2016 del 21-11-2016.
- D. Lgs 33-2013 m.e.i.s. (D. Lgs.97-2016)
- L. 124-2015 (Legge Madia)
- D.Lgs 50-2016 e smi Disciplina Appalti.

1.4 Le Ipotesi di Esonero dell’Ente dalla Responsabilità

Il Decreto prevede una forma specifica di esonero dell’Ente dalla responsabilità, distinguendo a seconda che l’autore del reato sia un Soggetto in posizione “apicale” ovvero una persona sottoposta a direzione o vigilanza altrui.

1.4.1 Soggetti in posizione apicale

L’art. 6 del D.Lgs 231/2001 prevede che l’Ente non risponde se prova che:

- ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati come quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello è stato affidato ad un Organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza e Controllo);
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo in modo fraudolento il Modello di organizzazione e gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla precedente lettera b).

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 18 di 41 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

1.4.2 Soggetti in posizione subordinata

In caso di reati commessi da Soggetti in posizione subordinata, l'art. 7 del Decreto ribadisce la responsabilità dell'Ente qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Tale inosservanza è peraltro esclusa (e quindi NON vi è responsabilità dell'Ente) qualora l'Ente medesimo, prima della commissione del reato, abbia adottato ed attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

1.4.3 Caratteristiche del Modello

I Modelli di Organizzazione e Gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i reati.

Il Modello deve prevedere, in relazione alla natura ed alle dimensioni dell'Ente, nonché al tipo di attività svolta, misure atte a garantire il rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare le situazioni di rischio.

Per l'efficace attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione sono necessari:

individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati e gli illeciti;

predisposizione di specifici protocolli relativi alla formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati e agli illeciti;

indicazione di precise modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati ed illeciti;

adempimento puntuale degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;

verifica periodica ed eventuale modifica del Modello quando siano scoperte violazioni delle prescrizioni o in caso di mutamenti nell'organizzazione;

sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 19 di 41 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

SEZIONE 2: IL MANUALE OPERATIVO DEL MODELLO

2.0 Sezioni

Il Modello Organizzativo Gestionale e di Controllo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, modifiche e integrazioni successive, è definito in termini operativi dal Manuale Operativo, composto dalla parte cosiddetta "Generale" articolata in Sezioni (1#10), dalle Appendici (1#3) e dalla cosiddetta "Parte Speciale", cioè le Sezioni 1 # 3.

La Parte Generale comprende:

- Sezione 1 Descrive il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, numero 231 m.e.i.s., riferimento normativo del Modello Organizzativo.
- Sezione 2 Descrive le componenti del Modello Organizzativo e del Manuale Operativo.
- Sezione 3 Descrive il Codice Etico del Consorzio COSEF, che definisce i principi di fondo che ispirano le attività del Consorzio e, come conseguenza, il suo stesso Modello Organizzativo. Il Codice Etico è riportato anche nell'Appendice.
- Sezione 4 Descrive il Regolamento Comportamentale, emanato allo scopo di prevenire situazioni che possono comportare la commissione di reati e violazioni di leggi, in particolare, i reati e le responsabilità previste dal D.Lgs n. 231/2001.
- Sezione 5 Descrive il Regolamento Disciplinare e Sanzionatorio, che tratta dei provvedimenti disciplinari che il Consorzio intende adottare e comminare, nel caso in cui siano volontariamente violate le disposizioni del Modello Organizzativo.
- Sezione 6 Riguarda l'analisi delle operatività e l'organizzazione che il Consorzio si è data, per poterle svolgere al meglio; nella 2° parte della Sezione sono evidenziati i criteri di analisi e di valutazione delle attività considerate critiche, cioè quelle per le quali esistono rischi di commissione dei reati e delle anomalie, trattati dal Dispositivo di Legge di cui alla Sezione 1 ed altre.

Per le attività ritenute critiche, nella Sezione 3 del Manuale Parte Speciale, sono descritti i cosiddetti **Protocolli**, cioè le procedure, gli adempimenti, i controlli preventivi e le verifiche periodiche grazie ai quali i rischi identificati possono ritenersi considerevolmente attenuati, in termini di probabilità del loro verificarsi e di entità degli effetti che possono generare.
- Sezione 7 Riguarda i contenuti che il Modello Organizzativo comprende, in relazione a quanto specificato dall'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008, relativamente alla tutela della Salute e Sicurezza sul posto di lavoro.
- Sezione 8 Tratta dell'istituzione e delle modalità di lavoro dell'**Organismo di Vigilanza e Controllo**; tale organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, come previsto dal D.Lgs. 231/2001, Art. 6 Comma 1 lettera c), ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo e di curarne l'aggiornamento. Il Regolamento dell'OdV è riportato in Appendice.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 20 di 41 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

Sezione 9 Riguarda il sistema complessivo di controllo, ivi comprese le verifiche sull'adeguatezza del Modello Organizzativo e sulla sua capacità di intercettare le eventuali situazioni di rischio, sia quelle oggetto delle analisi di cui alla Sezione 6, sia altre al momento non previste.

Sezione 10 Descrive le modalità con cui il Consorzio, come riferito alla Sezione 3, intende aderire compiutamente alle disposizioni vigenti in termini di Lotta alla Prevenzione della Corruzione e di ogni illegalità e in termini di Trasparenza degli atti.

2.1 Appendici

Le Appendici del Manuale sono:

Appendice 1 Contiene l'organigramma generale del Consorzio COSEF.

Appendice 2 È la sintesi del Modello Organizzativo (Codice Etico, Regolamento Comportamentale, Regolamento Disciplinare / Sanzionatorio, Organismo di Vigilanza), altri documenti riferiti.

Appendice 3 Contiene il Regolamento dell'OdV.

2.2 Parte Speciale

La Parte Speciale del Manuale riporta le Sezioni di seguito elencate:

Sezione 1	Contiene il Decreto Legislativo 231/2001, modifiche e integrazioni successive e le altre normative di riferimento considerate
Sezione 2	Contiene l'analisi delle attività e la valutazione dei rischi ad esse correlati.
Sezione 3	Contiene i protocolli vigenti.

2.3 Altri documenti riferiti

Il Modello Organizzativo del Consorzio COSEF, nelle sue valutazioni e disposizioni fa inoltre riferimento a:

Risk Analysis (Analisi dei Rischi): contiene la valutazione e la ponderazione dei rischi di illegalità nel suo complesso, anche in termini di mancata ottemperanza delle disposizioni concernenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza ed integrità degli atti.

PTPC: Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e di Trasparenza e Integrità degli atti. Anche questo documento, per le sue considerazioni, fa ampio riferimento all'Analisi dei Rischi, di cui al capoverso precedente.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 21 di 41 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

SEZIONE 3: CODICE ETICO

3.0 Generalità

Il Consorzio per lo Sviluppo Economico del Friuli, di seguito più spesso denominato Consorzio COSEF, ha scelto di realizzare e adottare un Modello di Gestione Integrato nel rispetto dei principi di legalità e di correttezza promozionale, gestionale ed amministrativa, in piena osservanza di leggi, regolamenti e normative vigenti, cogenti e volontarie, applicabili alle attività e ai servizi svolti e agli ambiti in cui opera, allo scopo di confermare e rendere manifesto il suo impegno costante a conformarsi,

- con riferimento alla cosiddetta “responsabilità amministrativa”, alle prescrizioni di cui all’Art. 6 e all’Art. 7 del D.Lgs. 231 del 2001 m.e.i.s.,
- sui temi del “rispetto dell’ambiente”, alla Politica ambientale e al Sistema di Gestione Ambientale già adottati dal Consorzio COSEF secondo lo standard internazionale UNI-EN-ISO 14001, *con riguardo al d.lgs. 152/06 e s.m.i.*;
- in termini di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro, alle norme del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
- in termini di prevenzione della corruzione, alla legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e alla determina dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 8 di data 17 giugno 2015, intitolata “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”,
- in termini di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Consorzio COSEF, nell’adottare il Modello Organizzativo descritto, intende perseguire gli obiettivi istituzionali:

- di miglioramento continuo dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi erogati, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e di legalità, come ribaditi dalle norme vigenti,
- di successo delle sue attività di promozione e di acquisizione di nuovi insediamenti,
- di miglioramento delle sue prestazioni ambientali e di quelle del territorio di competenza, incentivando e promuovendo uno sviluppo sostenibile e duraturo,
- di miglioramento del sistema di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro, nei siti e negli ambiti direttamente gestiti,
- di efficacia ed efficienza della gestione economica, onde ricavare dalle attività dirette le risorse necessarie per lo sviluppo delle sue finalità istituzionali.

Il Consorzio COSEF (Amministratori, dirigenti, preposti, lavoratori) si impegna inoltre ad assicurare che i contenuti della presente dichiarazione del Codice Etico siano compresi, condivisi ed attuati dai destinatari interni e che siano resi disponibili al pubblico e diffusi agli interlocutori esterni; a tal fine negli atti di incarico e/o nei contratti di acquisto di servizi e lavori COSEF prevede apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 22 di 41 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

Codice Etico: Principi e Linee Guida

OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI

Il Consorzio COSEF considera da sempre quali suoi fondamentali ed imprescindibili valori la piena osservanza delle leggi e normative vigenti, la trasparenza e completezza della informazione, la riservatezza delle informazioni e la tutela della privacy, la lealtà e la correttezza delle sue attività promozionali, ritenendo che nessun obiettivo del Consorzio possa giustificare violazioni di legge, illegalità, o anomalie di qualsiasi genere, nell'espletamento delle proprie operatività.

VALORI DEL TERRITORIO

Le tradizioni culturali locali, le tecnologie e l'attenzione allo sviluppo di prodotti e di processi produttivi innovativi, le competenze delle comunità imprenditoriali dei luoghi in cui il Consorzio COSEF agisce (ereditate dalle gestioni consortili pregresse) sono tuttora altrettanti punti di forza del mondo industriale friulano: è compito del Consorzio garantire alle aziende associate le condizioni operative in grado di favorirne le attività, lo sviluppo dei volumi di lavoro e il consolidamento della loro presenza commerciale in Italia e all'estero.

SICUREZZA E IGIENE

Il Consorzio COSEF assume come valore assoluto la salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro, impegnandosi a conformarsi integralmente al rispetto della normativa vigente in materia e comunque a valutare e prevenire i potenziali rischi inerenti alla propria attività; di conseguenza, considera di essenziale importanza la formazione dei dipendenti e la loro sensibilizzazione in materia di corretta gestione per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

RISPETTO DELL'AMBIENTE

Pienamente consapevole delle particolarità dei contesti in cui è inserito, il Consorzio COSEF ha scelto di operare in accordo ai principi di tutela per la valorizzazione delle risorse ambientali, attraverso un uso razionale del territorio e, al tal fine, conferma gli impegni derivanti dall'adozione della "Politica ambientale" e dalla certificazione del Sistema di Gestione Ambientale, già acquisiti dal Consorzio COSEF secondo la norma UNI-EN-ISO 14001 assicurandone il mantenimento nel tempo e l'allargamento ai territori di competenza.

RISPETTO DELLE PERSONE E DEI BENI

Il Consorzio si impegna a tutelare l'integrità psicofisica dei dipendenti, nel rispetto della loro personalità, proibendo ogni e qualsiasi forma di molestia – psicologica, fisica, sessuale – nei loro confronti.

A tal fine, vieta qualsiasi forma di intimidazione o minaccia (anche non verbale, ovvero derivante da più atteggiamenti atti a intimidire perché ripetuti nel tempo o perché provenienti da diversi soggetti) che sia di ostacolo al sereno svolgimento delle proprie

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 23 di 41 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

funzioni ovvero l'abuso da parte del superiore gerarchico della posizione di autorità, altresì proibendo ogni e qualsiasi forma di mobbing secondo il concetto di tempo in tempo elaborato dal prevalente orientamento giurisprudenziale.

Tutto il personale del COSEF è tenuto a operare con la dovuta cura e diligenza sui beni di proprietà del Consorzio, adottando comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative predisposte per regolamentare l'utilizzo delle attrezzature e degli assett consortili.

COMPETENZA PROFESSIONALE

La politica del Consorzio COSEF è rivolta al raggiungimento dell'eccellenza nella qualità dei servizi erogati, da perseguire

- attraverso l'attenzione alle esigenze delle aziende associate, in merito ai servizi forniti dal Consorzio, ed alle azioni necessarie per la soddisfazione delle stesse,
- valorizzando i contributi di idee e di esperienze provenienti dai diversi attori che concorrono alla produzione dei servizi forniti,

operando costantemente per il raggiungimento di adeguati livelli di professionalità e di redditività, tali da consentire gli investimenti necessari per il miglioramento della qualità nell'erogazione dei servizi e per la maggiore sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

Il Consorzio si impegna a rendere disponibile e a dare ampia diffusione del Codice Etico nonché ad assicurare che sia compreso ed attuato da tutte le componenti della struttura.

Udine, 30 gennaio 2018

Il Presidente
(Renzo Marinig)

3.1 Adozione, Diffusione, Rispetto e Modifica

Il Codice Etico è vincolante per i comportamenti del Personale interno e dei Collaboratori; inoltre, il Consorzio COSEF richiede a fornitori e consulenti esterni di uniformare le proprie condotte ai principi generali ivi contenuti.

Il Consorzio si impegna a dare ampia diffusione del suo Codice Etico a livello interno, mediante programmi di formazione del Personale interno e dei Collaboratori, con la pubblicazione ed affissione negli uffici ed a livello esterno mediante la pubblicazione del Codice sul sito web del Consorzio, e trasmissione di copia del Codice Etico alle Aziende associate ed ai principali Fornitori, per renderli consapevoli dei valori che ispirano l'azione del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione con propria delibera può modificare e/o integrare il Modello Organizzativo di cui il Codice Etico è premessa fondamentale, alla luce delle possibili evoluzioni normative, o a fronte di suggerimenti e indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 24 di 41 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

SEZIONE 4: REGOLAMENTO COMPORTAMENTALE

4.0 Generalità

Il presente “Regolamento Comportamentale” è stato emanato allo scopo di dare applicazione puntuale ai principi espressi dal Codice Etico, con l’obiettivo di prevenire situazioni che possano comportare la commissione di reati e violazioni di leggi, in particolare, i reati e le responsabilità previste dal D.Lgs n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Il Regolamento Comportamentale:

- specifica esplicitamente obblighi e divieti per le distinte categorie dei soggetti in posizione apicale, di quelli in posizione subordinata e dei collaboratori esterni;
- precisa in via operativa i contenuti dei principi esplicitati dal Codice Etico.

PARTE Ia: Obblighi e Doveri da Adempiere

4.1 Obblighi e Doveri degli Amministratori

Gli Amministratori:

- approvano la bozza di bilancio d’esercizio, rappresentando in modo veritiero, chiaro e corretto la situazione economica, patrimoniale, finanziaria;
- forniscono agli Organi di Vigilanza e Controllo informazioni e dati completi sulla situazione oggetto delle loro attività di vigilanza e controllo, in particolare sugli andamenti operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- osservano e rispettano le leggi ed i regolamenti vigenti, in particolare le disposizioni in materia economica, finanziaria, gestionale e quelle concernenti la prevenzione della Corruzione e la Trasparenza delle decisioni intraprese e degli atti relativi e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

4.2 Obblighi e Doveri dei Responsabili di Funzione

4.2.1 I Responsabili di area sono stati individuati come indicato dalla delibera N°....01/2018 del CDA e successive modifiche e integrazioni.

4.2.2 I Responsabili di area, secondo le rispettive competenze, operano in modo da fornire esauriente informazioni ai dipendenti/collaboratori al fine di garantire che ogni provvedimento, attività, atto, operazione, sia:

- legittimo, autorizzato, coerente, congruo, trasparente, tracciabile e verificabile;
- opportunamente e tempestivamente registrato onde consentire eventuali successive verifiche e atti di autorizzazione, decisione, esecuzione e controllo.

4.2.3 I Responsabili di area (come del resto gli Amministratori, i collaboratori ed i dipendenti) che intrattengono rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, con i Concessionari e con Enti assimilati, nonché con Enti pubblici e privati:

- operano e fanno operare i collaboratori e dipendenti nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, del Codice Etico, del Regolamento Comportamentale, nonché delle norme generali e delle disposizioni interne concernente la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;
- prendono atto in via preventiva delle possibili situazioni a rischio di reato,
- e conseguentemente provvedono in modo efficiente ed efficace a non incorrere e non far incorrere alcuno in dette situazioni.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 25 di 41 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

4.2.4 I Responsabili di area richiedono ai propri dipendenti, collaboratori e incaricati a qualsivoglia titolo, nelle attività di propria competenza, il pieno rispetto delle norme del Codice Etico e del Regolamento Comportamentale.

4.2.5 I Responsabili di funzione segnalano all'Organismo di Vigilanza e Controllo – di cui al successivo articolo 4.3 – ogni eventuale violazione alle leggi, al Codice Etico ed al Regolamento Comportamentale, durante l'esecuzione delle attività del Consorzio.

4.3 Obblighi e Doveri dei Dipendenti

4.3.1 Dipendenti e collaboratori interni (con tale termine si definiscono i soggetti inseriti in modo stabile nell'organico del Consorzio COSEF, a prescindere dalla tipologia di contratto di lavoro o di accordo di collaborazione), di qualunque ordine e qualifica, sono tenuti al rispetto delle disposizioni di legge ed all'osservanza dei regolamenti vigenti; in particolare:

- a) si astengono dall'intervenire senza autorizzazione in situazioni in cui possano emergere conflitti d'interesse, anche potenziali, con il Consorzio COSEF;
- b) rispettano il segreto d'ufficio mantenendo riservate le notizie e informazioni apprese nell'ambito delle attività svolte;
- c) evitano di avvantaggiarsi personalmente di opportunità d'affari conosciute nell'espletamento delle loro funzioni;
- d) utilizzano con diligenza i beni del Consorzio nel suo esclusivo interesse e in linea con le procedure operative all'uopo previste;
- e) richiedono le necessarie autorizzazioni, per poter utilizzare i beni materiali di proprietà del Consorzio al di fuori dell'ambito dello stesso.

4.3.2 Seguono uno specifico programma di formazione finalizzato alla conoscenza degli obblighi di legge e all'istruzione circa comportamenti e modalità operative da applicare.

4.3.3 Assicurano la completezza, la chiarezza e la precisione dei dati forniti e/o elaborati, attenendosi a verità, correttezza, tracciabilità e trasparenza.

4.3.4 Ciascun dipendente, in relazione alla propria mansione, ha il diritto e il dovere di richiedere al proprio superiore gerarchico i chiarimenti in ordine a dubbi interpretativi e correttezza delle modalità operative di competenza.

4.3.5 Funzioni, responsabilità e incarichi di dipendenti e collaboratori interni sono oggetto delle considerazioni riportate alla Sezione 6 di questo Manuale, specificamente dedicata all'organizzazione del Consorzio e ai Protocolli di competenza.

4.3.6 Obblighi e doveri dei dipendenti e dei collaboratori, per quanto attiene gli aspetti della Tutela della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro, sono specificati dal Documento di Valutazione dei Rischi e dalle Procedure e Istruzioni correlate.

4.3.7 Obblighi e doveri dei dipendenti e dei collaboratori, per quanto attiene alla tutela dell'ambiente, sono specificati dal sistema di gestione ambientale e relative procedure.

4.4 Obblighi e Doveri dei Collaboratori Esterni

4.4.1 I collaboratori esterni (con tale termine sono definiti i soggetti che intrattengono, a qualsivoglia titolo e ragione, rapporti continuativi, periodici od occasionali con il Consorzio COSEF), nel corso delle operazioni da loro effettuate per conto e su incarico del Consorzio, sono tenuti all'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti, alla lettera d'incarico o al contratto di lavoro, a prenderne atto e a conformarsi alle relative indicazioni unitamente ai principi contenuti nel Modello Organizzativo e Gestionale e, in particolare, delle norme interne concernenti la trasparenza degli atti e delle decisioni intraprese.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 26 di 41 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

4.4.2 È fatta esplicita raccomandazione ai collaboratori esterni di segnalare all'Organismo di Vigilanza e Controllo ogni elemento di rischio, sospetto o prova di violazione del Codice Etico o del Regolamento Comportamentale, da parte di colleghi, collaboratori o dipendenti.

4.5 Organismo di Vigilanza e Controllo

4.5.1 È istituito l'Organismo di Vigilanza e Controllo.

Tale organismo, nominato con delibera consiliare del CDA e con conferimento dei relativi poteri, è investito di autonoma facoltà di iniziativa e di controllo su:

- l'osservanza e l'effettivo funzionamento del Modello Organizzativo e Gestionale;
- la prevenzione della commissione di reati;
- la vigilanza in merito a eventuali comportamenti trasgressivi o difformi da una corretta interpretazione ed applicazione del Modello Organizzativo, del Codice Etico, delle disposizioni interne concernenti la Prevenzione della Corruzione e gli obblighi di Trasparenza, e del Regolamento Comportamentale, e alla puntuale segnalazione agli organi competenti delle eventuali inadempienze riscontrate.

4.5.2 Dell'Organismo di Vigilanza e Controllo tratta la Sezione 8 del presente Manuale.

PARTE IIa : Divieti da Osservare

4.6 Divieti per gli Amministratori

È fatto espresso divieto agli Amministratori di:

- a) Effettuare atti e/o operazioni in violazione delle leggi e regolamenti applicabili e, in particolare, delle norme concernenti la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;
- b) Compiere atti e/o operazioni indebiti, allo scopo di conseguire vantaggio proprio e/o di altri;
- c) Compiere atti e/o operazioni in violazione dei diritti dei creditori del Consorzio;
- d) Fornire a terzi notizie, dati ed informazioni false, riservate, ovvero che potrebbero cagionare danni al Consorzio, in particolare sulla sua situazione economica, patrimoniale, finanziaria.

4.7 Divieti per i Responsabili di Funzione

È fatto espresso divieto ai Responsabili di funzione di:

- Produrre o esibire all'interno o all'esterno documenti, atti, dati falsi o alterati;
- Sottrarre o nascondere documenti e/o corrispondenze in arrivo e/o in partenza;
- Utilizzare atti, documenti, dati del Consorzio per usi estranei alle attività della stesso senza autorizzazione;
- Abusare della propria funzione per ricavare profitto o vantaggio personale;
- Dare a terzi dichiarazioni e/o comunicazioni relative al Consorzio, ai suoi andamenti economici e finanziari, ai suoi processi operativi, ai rapporti con Clienti e Fornitori, se non esplicitamente autorizzati dal Legale Rappresentante del Consorzio;
- Dare false dichiarazioni e/o comunicazioni a terzi, siano essi privati, rappresentanti di Aziende, Pubbliche Amministrazioni, altre Autorità in genere;
- Contravvenire in alcun modo alle norme vigenti ed alle disposizioni interne concernenti la Prevenzione della Corruzione e gli obblighi di Trasparenza.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 27 di 41 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

4.8 Divieti per Tutti i Soggetti

È fatto divieto ad Amministratori, Responsabili di funzione, Dipendenti e Collaboratori di:

- Promettere e/o concedere favori a terzi per conseguire in modo illecito vantaggi propri o per il Consorzio;
- Promettere, o concedere, o accettare concessioni ed utilità di qualsivoglia genere, allo scopo di conseguire in modo illecito vantaggi propri o per il Consorzio;
- Trasgredire al Codice Etico, al Regolamento Comportamentale, al Modello Organizzativo e Gestionale.
- Disattendere la normativa di tutela dei dati personali.

PARTE IIIa : Verifiche e Segnalazioni

4.9 Attività di Verifica e Controllo

4.9.1 Ciascun dipendente, nell'ambito delle mansioni di competenza, è tenuto a controllare che la propria operatività sia conforme al Modello Organizzativo e Gestionale.

4.9.2 Ciascun responsabile di funzione è tenuto a controllare che il proprio operato e quello dei dipendenti e collaboratori sottoposti gerarchicamente o funzionalmente siano conformi al Modello Organizzativo, e quindi al Codice Etico, al Regolamento Comportamentale, ed ai principi e criteri generali di trasparenza, efficacia ed efficienza.

4.10 Segnalazione di Situazioni di Rischio

4.10.1 Al fine di prevenire eventuali irregolarità comportamentali, gestionali ed operative, è fatta raccomandazione ad ogni dipendente o collaboratore di segnalare le situazioni che possono aver comportato o che potrebbero comportare in futuro azioni illecite o irregolari. Le segnalazioni sono inviate al superiore gerarchico che provvede ad informare in merito l'Organismo di Vigilanza e Controllo.

Nel caso di situazioni di rischio reale o potenziale per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori, è fatto obbligo di inviare la segnalazione anche al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

4.10.2 L'Organismo di Vigilanza e Controllo, riscontra la reale situazione di rischio e accerta l'eventuale violazione del Modello Organizzativo e Gestionale, attivandosi per le opportune azioni correttive e riparative.

PARTE IVa : Provvedimenti

4.11 Provvedimenti Disciplinari e Sanzionatori

4.11 Fermo restando il principio e l'obiettivo primario dell'eticità comportamentale, ogni azione o atto difforme dal Codice Etico, dalle disposizioni interne concernenti la Prevenzione della Corruzione e gli obblighi di Trasparenza e dal Regolamento Comportamentale può dar luogo a procedure disciplinari ed alla applicazione di apposite sanzioni a carico dei soggetti trasgressori, nei termini indicati dal "Regolamento Disciplinare e Sanzionatorio", di cui alla successiva Sezione 5.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 28 di 41 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

SEZIONE 5. REGOLAMENTO DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

5.1 Disciplina

5.1.1 I soggetti del Consorzio, Amministratori, Dipendenti Collaboratori e Fornitori di servizi terzi, indipendentemente dalla posizione, funzione e incarichi coperti sono tenuti all'osservanza delle leggi, dei regolamenti vigenti e del presente Modello.

5.1.2 Il Codice Etico ed il Regolamento Comportamentale rappresentano linee e direttive di condotta condivise da tutti i soggetti del Consorzio e applicate nei rispettivi ambiti di competenza, di gerarchia e di funzione.

5.1.3 Ciascuno dei soggetti, nel rispetto delle proprie attribuzioni, si obbliga personalmente a non incorrere in azioni e/o atti che possano configurare reati o illeciti e a usare ogni cura e diligenza atta a prevenire reati e/o illeciti che possano comportare la configurabilità, sia pure ipotetica, di una responsabilità amministrativa dell'Ente.

Inoltre, a ciascuno dei soggetti aziendali è fatto obbligo di segnalare al proprio superiore gerarchico le eventuali anomalie o non conformità riscontrate, che possono causare violazioni del Modello e rischi di illegalità (o addirittura che li hanno causati).

Se lo ritiene opportuno, la stessa circostanza può essere segnalata all'Organismo di Vigilanza, utilizzando gli appositi canali riservati.

Quanto sopra ha lo scopo di consentire, se necessario, la risoluzione dell'anomalia o non conformità riscontrata e la revisione delle procedure operative e di controllo e dei protocolli del Modello, onde attenuare e, se possibile, eliminare il rischio che l'anomalia o non conformità possa ripetersi in futuro.

5.1.4 Gli Amministratori, il Direttore e i Responsabili di funzione, nel conferire incarichi a dipendenti e terzi, valutano i requisiti fiduciari di base, quelli specificati dal Piano di Prevenzione della Corruzione (Allegato 5.2) e dal Piano Triennale Anticorruzione adottato dal Consorzio, oltre che i requisiti professionali dei candidati, secondo quanto previsto dalle norme in materia.

5.1.5 I dipendenti di qualunque ordine e grado sono tenuti agli obblighi di cui agli articoli 2104 (Diligenza del prestatore di lavoro), 2105 (Obbligo di fedeltà), 2106 (Sanzioni disciplinari) del Codice Civile; ciascun dipendente, in particolare, si impegna "ad osservare per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro" le disposizioni impartite dai superiori gerarchici (2° comma dell'art. 2104 del Codice Civile).

Inoltre, ciascun dipendente, debitamente informato in merito agli obblighi derivanti dalle disposizioni interne in materia di Prevenzione della Corruzione e agli obblighi di Trasparenza, è tenuto al rispetto delle procedure agli stessi relativi.

5.2 Provvedimenti Disciplinari e Sanzionatori (dipendenti)

5.2.1 Ogni violazione del Codice Etico, del Regolamento Comportamentale e delle direttive impartite per la prevenzione della responsabilità amministrativa, ivi comprese quelle riguardanti la Prevenzione della Corruzione e quelli concernenti i correlati obblighi di Trasparenza, comporta per il dipendente misure sanzionatorie commisurate alla gravità della violazione e al danno potenziale o reale per il Consorzio, in termini economici, morali e di immagine, come previsto dai contratti collettivi nazionali del settore, sino al recesso datoriale.

In merito il riferimento è il Contratto Collettivo Nazionale Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale aderenti alla F.I.C.E.I. del 29 novembre 2016 per il personale non dirigente.

5.2.2 In caso di violazioni delle disposizioni e prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 29 di 41 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

lavoro, ai trasgressori sono applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

5.2.3 *Come prevede lo stesso Art. 6 del Decreto 231, al nuovo comma 2 ter, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis dell'Art.6 del D. 231 può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro.*

5.2.4 *Allo stesso modo, come prevede l'Art.6, al nuovo comma 2 bis, 4° capoverso, 2a parte, il soggetto che effettua, per dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate, può essere denunciato all'Ispettorato nazionale del lavoro.*

5.3 Sanzioni nei Confronti di Collaboratori, Consulenti e ODV

5.3.1 Le misure sanzionatorie nei confronti dei collaboratori saranno commisurate alla gravità della violazione e al danno potenziale o reale per il Consorzio, in termini economici, morali e di immagine; tali sanzioni possono comportare la sospensione del collaboratore dall'incarico e la risoluzione del rapporto, fermo restando ogni diritto, da parte del Consorzio di pretendere il risarcimento dei danni morali e materiali subiti.

5.3.2 Ogni grave negligenza, inerzia, difetto di coordinamento con le varie funzioni, o carenza di vigilanza e controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza e Controllo o di un suo componente, che costituisca inadempimento rispetto alle attribuzioni conferite allo stesso, può comportare nei confronti del medesimo la revoca dell'incarico.

5.4 Competenze Sanzionatorie

5.4.1 L'esame e l'adozione di sanzioni nei confronti di singoli Amministratori sono di competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci.

5.4.2 L'esame e l'adozione di sanzioni nei confronti dei dipendenti e collaboratori, di qualunque livello e grado sono di competenza del Datore di lavoro.

5.5 Procedimento sanzionatorio

Fermo restando quanto previsto dal citato contratto FICEI si indica il seguente iter per i procedimenti sanzionatori:

5.5.1 Segnalazione dell'infrazione commessa (o ritenuta tale),

5.5.2 Accertamento dei fatti, da parte dell'ODV,

5.5.3 In caso di violazione accertata, l'ODV invia agli amministratori del Consorzio i risultati dell'accertamento condotto che, a seconda dei casi, potrebbe essere:

- nessuna violazione commessa;
- violazione commessa da uno o più dipendenti, nel corso di un'attività non coperta in modo adeguato da procedure, protocolli ed altre prescrizioni interne vigenti. In tal caso l'ODV segnala la necessità di provvedere all'adeguamento delle prescrizioni esistenti e indica i contenuti delle prescrizioni in grado di prevenire l'evento;
- violazione commessa da uno o più dipendenti, nel corso di un'attività nonostante che la stessa sia coperta da procedure, protocolli ed altre prescrizioni interne vigenti. In tal caso l'ODV verifica che le prescrizioni siano state oggetto delle sessioni di formazione eseguite, alle quali hanno partecipato il o i dipendenti che hanno commesso la violazione.

Al termine degli accertamenti, oltre alle valutazioni di cui sopra, l'ODV suggerisce agli amministratori di assumere gli eventuali provvedimenti sanzionatori da comminare al/ai responsabili della violazione / illegalità commessa.

L'entità della eventuale sanzione da comminare al/ai dipendenti (di qualsivoglia ordine e

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 30 di 41 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

grado) ritenuti responsabili è stabilita dagli amministratori, tenuto conto del parere NON vincolante rilasciato dall'ODV, nei termini sopra descritti.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 31 di 41 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

SEZIONE 6. ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

6.0 Generalità

Nella definizione del suo Modello Organizzativo, il Consorzio COSEF ha tenuto conto delle sue attività caratteristiche, cioè di quelle che direttamente consentono il raggiungimento delle sue finalità istituzionali e dei suoi obiettivi economici e di servizio alla clientela, oltre che quelle di controllo direzionale e di gestione complessiva del Consorzio.

Il Consorzio per lo Sviluppo Economico del Friuli, è un ENTE PUBBLICO ECONOMICO come previsto dalla L.R. N.3 / 2015.

Fanno parte del Consorzio:

- COMUNE DI UDINE
- COMUNE POZZUOLO DEL FRIULI
- COMUNE PAVIA DI UDINE
- C.C.I.A.A. PORDENONE UDINE
- CONFAPI FVG
- COMUNE DI CAMPOFORMIDO
- CONFINDUSTRIA UDINE
- CONFARTIGIANATO
- COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
- COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
- COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
- COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI
- COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
- COMUNE DI OSOPPO
- COMUNE DI BUJA
- COMUNE DI MAJANO
- COMUNE DI TORVISCOSA
- COMUNE DI MOIMACCO
- COMUNE DI CARLINO
- CISL

Le funzioni del Consorzio nel territorio di competenza riguardano in particolare:

- 1) Approvazione di strumenti di pianificazione territoriale
- 2) Progettazione e realizzazione di opere di urbanizzazione a valenza collettiva e a servizio dell'agglomerato industriale;
- 3) Acquisizione, anche mediante espropriazione, vendita e locazione di aree e fabbricati, opere e impianti;
- 4) Manutenzione infrastrutture, aree verdi ed impianti ferroviari
- 5) Progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione delle reti fognarie, degli impianti di depuratore;
- 6) Progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di reti idriche di acqua potabile (e riciclata) compresi i pozzi di attingimento di acqua di falda;
- 7) Gestione di impianti di produzione, approvvigionamento e di distribuzione di energia

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 32 di 41 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

- elettrica, anche in autoproduzione;
- 8) Erogazione alle imprese insediate di servizi primari, secondari e ambientali, dietro pagamento di corrispettivo;
 - 9) Altri interventi di gestione minuta del territorio.

Il Consorzio è proprietario di infrastrutture funzionali all'erogazione dei servizi da erogare alle aziende associate, quali:

- Opere di viabilità e relative pertinenze,
- Rete fognaria, comprensiva di tubazioni e depuratore,
- Rete di illuminazione pubblica,
- Raccordo ferroviario,
- Rete idrica comprensiva di rete distributiva e pozzi,
- Rete telecomunicazioni in fibra ottica,
- Rete distribuzione gas metano (parziale),
- Impianto videosorveglianza.

La descrizione delle modalità di esecuzione delle attività caratteristiche si riferisce a due ambiti di applicazione:

1) Sistema di gestione ambientale (SGA) del Consorzio: il **Manuale del Sistema di Gestione Ambientale** (MGA) e le **procedure correlate** (PSA) descrivono gli elementi caratterizzanti il SGA operante presso l'organizzazione volto a garantire la gestione ambientale, da certificare per la organizzazione operativa anche nella sua nuova configurazione.

In tale ambito - desunte dall'organigramma e mansionario - sono rappresentate risorse, ruoli e responsabilità. Il **Paragrafo 4** del citato MGA riporta i contenuti e le responsabilità attribuite all'interno della struttura organizzativa che il Consorzio si è data.

2) Operatività "generale" del Consorzio:

La descrizione delle attività - non riferite all'ambito di applicazione del SGA - relative ai processi di supporto (anche tecnico), amministrazione (in senso lato), gestione economica e finanziaria, sono riportate nella procedura Amministrazione e Bilancio e in altri protocolli, documenti e norme operative interne, emanate dal vertice del Consorzio.

3) Segnalazioni e tutela del whistleblower

In particolare, tra i protocolli di prevenzione dei reati da "responsabilità amministrativa", dal gennaio 2019 è in vigore il Protocollo denominato "Tutela del whistleblower" riguardante la possibilità offerta a ciascun dipendente di segnalare in modo riservato ma non anonimo le eventuali anomalie del Modello e dei suoi protocolli di prevenzione, che potrebbero consentire, o addirittura hanno già consentito di violare il Codice Etico e/o le disposizioni del Modello Organizzativo.

4) Trattamento illecito dei dati

Le modalità e le responsabilità della gestione dei dati relativi a persone fisiche sono riportate nel documento "Disciplinare Applicativo del Regolamento Europeo n.679/ 2016, che funge da protocollo di prevenzione, oltre che delle possibili violazioni del Regolamento Europeo n. 679, anche dei reati di cui all'Art.24 bis "trattamento illecito dei dati". Tale reato, già presente tra

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 33 di 41 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

i reati da responsabilità amministrativa, contempla ora un sistema sanzionatorio allineato a quello previsto dal Regolamento Europeo, di estrema gravità.

5) Struttura organizzativa

La struttura organizzativa del Consorzio, i flussi decisionali e le responsabilità attribuite sono rappresentate dall'organigramma generale riportato nell'appendice 1 del presente Manuale.

6.1 Analisi delle attività

I processi operazionali e le attività eseguite dal Consorzio COSEF sono stati esaminati e vagliati, allo scopo di individuare quelli da ritenere critici, ovvero i processi e le attività maggiormente esposti al rischio di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001, compresi i rischi per la salute e sicurezza sul posto di lavoro, quelli di commissione di illeciti e reati ambientali e quelli relativi alla Prevenzione della Corruzione e agli obblighi di Trasparenza.

Alle valutazioni effettuate è dedicato il Documento MOG - Parte Speciale, Sezione 2 – Attività e Rischi, articolato in:

- Paragrafo 2.5: Processi ed attività di sviluppo promozionale,
- Paragrafo 2.6: Processi ed attività di sviluppo tecnico,
- Paragrafo 2.7: Processi ed attività tecnico-operative,
- Paragrafo 2.8: Processi di assistenza tecnica,
- Paragrafo 2.9: Processi di controllo, di direzione e di conduzione societaria,
- Paragrafo 2.10: Processi di supporto (amministrazione, bilancio, gestione del personale, sistemi informativi, servizi generali, ed altri "non diretti").

6.2 Ambiente e Sicurezza

Relativamente all'attuazione del proprio SGA il Consorzio COSEF ha individuato gli aspetti ambientali sui quali l'organizzazione può esercitare controllo, condizionamento ed influenza. I contenuti di queste valutazioni sono descritti nel **Manuale del Sistema di Gestione Ambientale** (certificato ISO 14001) di cui al precedente punto 6.

Per i rischi di violazione delle norme di tutela dell'ambiente, in particolare quelle richiamate dall'Art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001 s.m.e.i., i criteri e la valutazione dei rischi sono specificati dai documenti di Analisi Ambientale Iniziale.

In relazione alla tutela della Salute e della Sicurezza sul posto di lavoro, dei dipendenti e collaboratori del Consorzio, di altro personale impegnato in attività operative e servizi in nome e per conto del Consorzio, nonché di eventuali altre persone che in qualche modo potrebbero risentire degli effetti e delle conseguenze delle attività operative sopra dette, il documento di Valutazione Rischi attualmente vigente, e in fase di adeguamento alla organizzazione nella nuova configurazione, riporta un'analisi dei rischi complessivi e indica procedure e norme operative da seguire, per attenuare probabilità e gravità di eventuali situazioni a rischio.

6.3 Rischi di anomalie, illeciti e reati

Per i rischi di commissione dei reati di cui al citato D.Lgs. 231/2001 e alle norme relative alla Prevenzione della Corruzione e agli obblighi di Trasparenza, e di altre illegalità in genere, la

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 34 di 41 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

valutazione è basata sui criteri specificati dal Capitolo 2 del Manuale Operativo – Parte Speciale.

La valutazione tiene conto di:

- Probabilità di accadimento dell'evento;
- Gravità delle conseguenze potenziali derivanti dall'accadimento dell'evento ipotizzabile.

Probabilità e Gravità danno luogo alla valutazione e quantificazione del **Rischio**, applicando i criteri indicati nel citato Capitolo 2 del Manuale Operativo – parte Speciale, e riportata per esteso nel documento ANALISI DEI RISCHI.

La valutazione è condotta nella situazione attuale (“as is”) ed è ripetuta tenendo conto (“to be”) degli eventuali Protocolli Etici proposti, allo scopo di diminuire le probabilità dell'evento e per attenuare l'entità dei potenziali danni provocabili dallo stesso.

6.4 Protocolli

Per alcune attività (per ciò definite “critiche”), la valutazione dei rischi di commissione di anomalie, illeciti e/o reati è ritenuta, nella situazione attuale, più elevata che per altre attività, sia per motivi oggettivi, sia a causa di modalità operative e di controllo non adeguate: per ridurre i rischi, la Direzione del Consorzio COSEF ritiene opportuno adottare prassi operative, responsabilità e controlli specifici, con riferimento a ciascuna attività critica; tali prassi sono denominate “protocolli” (Art. 6 c.2 b del D.Lgs. 231/2001).

I protocolli sono introdotti nelle procedure che descrivono l'esecuzione di tali attività, realizzando in questo modo l'integrazione dei punti di controllo previsti in funzione del Decreto, e costituendo così un corpo unico di “attività - controlli - procedure operative”, in conformità con i requisiti del Modello.

Ai **Protocolli** è dedicata la Sezione 3 del Manuale Operativo – Parte Speciale.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 35 di 41 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

SEZIONE 7. REQUISITI DEL MODELLO PER LA SICUREZZA

7.0 Generalità

Come indicato dalla Sezione 1 di questo Manuale e dalla Sezione 1 del Manuale Parte Speciale, la legge 123/2007 ha introdotto nel testo del D.Lgs. 231/2001 l'Articolo 25 – septies, relativo alla violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute sul posto di lavoro.

In seguito, con il D.Lgs. 81/2008 (integrato con il successivo D. Lgs 3 agosto 2009 n° 106), nelle disposizioni dell'art. 30, sono stati specificati i requisiti che il Modello Organizzativo Gestionale deve possedere, per consentire all'Ente l'esenzione totale o almeno la drastica attenuazione delle pene, che altrimenti verrebbero sanzionate in caso di incidenti ed infortuni gravi o di altre violazioni delle norme concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro.

Gli stessi requisiti, elencati nel paragrafo successivo, coerenti con quelli contenuti nella norma BS OHSAS 18001: 2007, sono alla base del Modello Organizzativo adottato dal Consorzio COSEF, che è definito ed attuato nel rispetto delle condizioni di seguito riportate.

7.1 Requisiti Specifici del Modello

Il Modello Organizzativo del Consorzio COSEF è progettato e definito anche allo scopo di assicurare:

- comma a) il rispetto degli standard tecnici e strutturali dell'ambiente di lavoro;
- comma b) le attività di valutazione dei rischi e la predisposizione delle misure per l'eliminazione o l'attenuazione degli impatti conseguenti, e quindi:
 - la descrizione complessiva delle attività e delle operatività consortili,
 - il Documento di Valutazione dei Rischi, redatto dal DDL (Datore di lavoro), in collaborazione con RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), MC (Medico Competente), RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), contenente anche:
 - l'indicazione delle modalità organizzative ed operative da osservare,
 - l'indicazione delle misure generali e degli eventuali dispositivi di prevenzione e protezione individuali e collettive,
 - l'indicazione di controlli, vigilanza e sorveglianza sanitaria,
 - il tutto allo scopo di eliminare o almeno diminuire drasticamente probabilità ed entità dei possibili danni.
- comma c) la sistematica applicazione delle procedure ed istruzioni di lavoro per:
 - la gestione delle emergenze;
 - il primo soccorso;
 - la gestione di servizi concessi in appalto e di servizi o lavori affidati a terzi;
 - le riunioni periodiche di sicurezza;
 - la consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- comma d) le attività di sorveglianza sanitaria;
- comma e) le attività di formazione ed informazione dei lavoratori;
- comma f) la vigilanza del rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro relative alla sicurezza: compiti e responsabilità di: Datore di Lavoro, Responsabile del

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 36 di 41 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

Servizio di Prevenzione e Protezione, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, Organismo di Vigilanza e Controllo;

comma g) l'acquisizione della documentazione obbligatoria, relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori;

comma h) la verifica della sistematica applicazione del Modello, per quanto qui indicato, con periodicità almeno annuale, e con frequenza maggiore qualora si riscontrino casi di mancata applicazione.

Le attività relative a quanto sopra indicato sono oggetto di registrazioni, a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione e messe a disposizione, per le opportune verifiche, dell'Organismo di Vigilanza e Controllo.

7.2 Vigilanza in materia di Sicurezza

La vigilanza in materia di sicurezza è demandata, oltre che ai soggetti incaricati (datore di lavoro, direttore, preposti, servizio di prevenzione e protezione, dipendenti stessi) in base al D.Lgs. 81/2008, anche all'Organismo di Vigilanza e Controllo istituito e nominato come descritto alla successiva Sezione 8 del presente Manuale.

Al predetto organismo è attribuita la funzione di:

- a) coordinarsi con i responsabili di funzione e con il RSPP per l'integrazione del Modello e delle attività di vigilanza previste dal Modello, con il sistema di gestione per la sicurezza;
- b) controllare le eventuali anomalie e inadempienze gestionali ed operative e richiedere, se del caso, agli Organi competenti, l'applicazione del Codice Disciplinare e Sanzionatorio;
- c) eseguire verifiche sull'applicazione del Modello ed in particolare sul mantenimento nel tempo dei requisiti di idoneità delle misure di sicurezza applicate;
- d) riesaminare ed eventualmente proporre alla Direzione la modifica del Modello Organizzativo, qualora siano riscontrate violazioni delle norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, oppure nel caso di variazioni organizzative o di modifiche sostanziali dei processi operativi, oppure nel caso che si rendano disponibili attrezzature più evolute tecnologicamente e tali da diminuire ulteriormente i livelli di rischio per la salute e la sicurezza;
- e) ricorrendone le esigenze, proporre alla Direzione, congiuntamente ai responsabili di funzione interessati ed al Servizio Prevenzione e Protezione della Sicurezza, ed eventualmente con il concorso di altri soggetti interni o esterni in possesso delle necessarie competenze, la ricerca di soluzioni innovative più efficaci ed efficienti, potenzialmente in grado di attenuare i rischi per la sicurezza connessi ai processi operativi eseguiti.

7.3 Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Nella valutazione del rischio ed in particolare della sua gravità, quindi della priorità degli interventi correttivi da disporre allo scopo di scongiurare o quantomeno di attenuare le possibili conseguenze per il Consorzio, si sono considerati gli elementi seguenti:

Come è noto, ogni revisione / aggiornamento del DVR tiene conto di:

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 37 di 41 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

- i. eventuali modifiche organizzative nell'area / reparto e nelle operatività oggetto delle valutazioni;
- ii. aggiornamenti normativi;
- iii. modifiche di impianti e attrezzature;
- iv. avvenimenti, esperienze dirette, infortuni e quasi incidenti del periodo;
- v. eventuali possibilità offerte dalle evoluzioni tecnologiche, per aumentare la sicurezza degli operatori.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 38 di 41 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

SEZIONE 8. ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO (ODV)

8.0 Generalità

L'articolo 6 del Decreto Lgs 231/2001 richiede, quale condizione necessaria per ottenere che vengano evitate, o almeno attenuate, le sanzioni connesse ai reati di cui al Decreto stesso, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del Modello Organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il cosiddetto Organismo di Vigilanza e Controllo (ODV).

8.1 Composizione e Nomina

L'autonomia richiesta dalla norma presuppone che l'Organismo di Vigilanza risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, al Consiglio di Amministrazione. Per quanto attiene specificatamente al ruolo ed ai poteri dell'ODV, è necessario che tale Organismo sia dotato di autonomia gerarchica e funzionale.

Nella fattispecie, tenuto conto della complessità e della novità del ruolo dell'Organismo, all'entrata in vigore del Modello Organizzativo, il Consorzio COSEF ritiene opportuno che l'Organismo di Vigilanza e Controllo abbia al suo interno le competenze e le professionalità ritenute necessarie per adempiere a tutti i compiti da espletare; esso ritiene inoltre, che l'Organismo si avvalga della collaborazione consultiva ed organizzativa di un dipendente responsabile di funzione del Consorzio, da individuare, con funzioni di segreteria societaria e tecnica, di raccordo e di interfaccia con la struttura operativa interna.

In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, i relativi incarichi ai singoli componenti sono affidati dal Consiglio di Amministrazione, tramite il Legale Rappresentante, oppure tramite un Amministratore appositamente delegato.

Ciascun incarico di componente dell'ODV è formalizzato dal Consorzio in conformità con i contenuti del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza e con specifica della durata temporale dell'incarico stesso.

8.2 Regolamento

Il Regolamento dell'ODV, di cui all'Appendice 1, comprende le sezioni seguenti:

1. Generalità
 - 1.1 Incarico (e Requisiti dei componenti dell'organismo)
 - 1.2 Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza
 - 1.3 Reporting agli organi dell'ente
 - 1.4 Reporting all'organismo di vigilanza
 - 1.5 Indicazioni di carattere generale
2. Insediamento dell'organismo
3. Modalità di esecuzione della vigilanza
4. Trattamento delle anomalie riscontrate
5. Verifiche di adeguatezza del modello
6. Sanzioni nei confronti dell'organismo.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 39 di 41 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

8.3 Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza e Controllo ha il compito di riscontrare la puntuale attuazione di quanto previsto dai cosiddetti Protocolli, per le attività ritenute critiche, cioè per le situazioni che presentano i rischi maggiori di commissione di irregolarità sanzionabili secondo il D.Lgs. 231/2001 e le altre norme di legge applicabili.

Nel corso delle sue attività di vigilanza e controllo, i poteri e le funzioni dell'Organismo gli consentono di proporre l'aggiornamento dei processi e delle attività critiche e degli stessi Protocolli, aggiungendo contenuti al momento non considerati e rimuovendo quelli per cui, alla luce di quanto riscontrato e dei protocolli applicati, non sussistono più le criticità prima considerate.

8.4 Verifiche di Adeguatezza del Modello e RegISTRAZIONI

Nel Piano delle Attività che l'Organismo di Vigilanza e Controllo presenta annualmente al vertice dell'Ente sono elencati gli ambiti delle Verifiche di Adeguatezza che lo stesso Organismo intende eseguire durante l'anno, con l'indicazione dell'epoca di effettuazione.

Le registrazioni relative all'attività di Verifica di Applicazione e di Adeguatezza del Modello sono allegate al rapporto che l'Organismo consegna alla Direzione.

Per le modalità di conduzione delle verifiche e per la modulistica da utilizzare, si fa di nuovo riferimento alla Procedura Verifiche Ispettive Interne. In particolare:

- Tra i contenuti suggeriti particolare risalto è dato al rispetto delle disposizioni interne concernenti la Prevenzione della Corruzione e gli obblighi di Trasparenza, di cui tratta in dettaglio l'apposito documento denominato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.
- Contenuti suggeriti della vigilanza, nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale, sono descritti nelle procedure di riferimento dello stesso sistema.
- Ai contenuti suggeriti della vigilanza, ai fini della tutela della Salute e Sicurezza sul posto di lavoro, sono dedicate le considerazioni della Sezione 7.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 40 di 41 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

SEZIONE 9. SISTEMA COMPLESSIVO DEI CONTROLLI

9.0 Generalità

Il Modello Organizzativo del Consorzio COSEF contempla vari livelli di responsabilità esecutiva, di coordinamento o supervisione e controllo, di verifica periodica interna e di verifica di adeguatezza.

- I. **Primo livello** di responsabilità (livello operativo): ogni attività è affidata alla responsabilità esecutiva del personale incaricato, definito dalle procedure operative specificate alla Sezione 6 – Parte I.
- II. **Secondo livello** di responsabilità (livello di coordinamento e supervisione): la struttura organizzativa dell'Ente, anche descritta dal Manuale del Sistema di Gestione Ambientale, indica le responsabilità e autorità di coordinamento o supervisione e controllo attribuite ai Responsabili di Funzione. Modalità esecutive e frequenza di coordinamento, supervisione e controllo, fanno parte dei criteri e delle scelte discrezionali degli stessi; del resto essi rispondono delle eventuali anomalie verificatesi nel corso delle attività da loro coordinate, come pure dei meccanismi di supervisione e controllo adottati.
- III. **Terzo livello** (verifiche ispettive interne): i Sistemi di Gestione, indicati dai documenti specificati alla Sezione 6. hanno definito ed attuato un sistema di verifiche ispettive interne; tali verifiche, pianificate nel corso di riunioni periodiche (Riesame della Direzione), sono condotte dal Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale. avvalendosi anche da consulenti esterni abilitati a condurre attività di verifica ispettiva interna.
- IV. **Quarto livello** (verifica di adeguatezza): la verifica di adeguatezza del Modello e della sua applicazione ed i contenuti delle verifiche condotte dall'Organismo di Vigilanza e Controllo (di cui tratta la Sezione 8, al Capitolo 2, 1° capoverso) saranno oggetto di autonome scelte e decisioni da parte dell'Organismo stesso.

Le modalità esecutive delle verifiche ispettive interne (di cui al punto III), di registrazione degli esiti e del relativo riferimento alla Direzione, sono specificate dai documenti del Sistema di Gestione Ambientale.

Per la conduzione delle sue attività di vigilanza, l'Organismo ad esse preposto fa uso di sue apposite liste di riscontro, specifiche dei processi esaminati, che gli consentono di non trascurare alcuna criticità delle attività oggetto della vigilanza.

Per quanto attiene alle attività oggetto dei cosiddetti Protocolli, e per altre ritenute meritevoli di analoga attenzione, sono state predisposte, a titolo di mero suggerimento, le Liste di Riscontro di cui al Capitolo 8.4 della Sezione 8.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO PARTE GENERALE	Pagina 41 di 41 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

SEZIONE 10. PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE – PIANO PER LA TRASPARENZA

10.0 Generalità

Il Consorzio, come riferito alla Sezione 3 di questo Manuale, Parte Generale, intende aderire compiutamente alle disposizioni vigenti in termini di Lotta alla Prevenzione della Corruzione e della Illegalità e in termini di Trasparenza degli atti.

A tale scopo, l'individuazione dei rischi di corruzione e di mancata trasparenza è riportata nella Parte Speciale del Manuale, Sezione 2, che indica le attività, nel corso delle quali è possibile, in via del tutto teorica, individuare una maggiore esposizione a tali rischi.

Inoltre, in corrispondenza delle stesse attività sono stati precisati nel Piano di Prevenzione della Corruzione, i passi operativi e informativi, i cosiddetti "protocolli", grazie ai quali si ritiene possibile mettere in evidenza, sia in via preventiva che a seguito delle decisioni intraprese, le decisioni e le modalità di controllo da intraprendere e attuare in merito.

A tale scopo, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT) riferisce nei tempi stabiliti, con la relazione triennale (da aggiornare annualmente) agli organi amministrativi del Consorzio, i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di quanto già previsto dal PNA e le misure già adottate in attuazione delle Linee guida per l'attuazione della normativa.

10.1 Adempimenti

Il completo adeguamento alle Linee guida, e l'adozione di misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione sono contenute nei dettagli richiesti nel documento:

- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, di seguito chiamato PTPC, di cui tratta, che contiene:
 - o la valutazione dei rischi (la relativa ponderazione dei rischi è contenuta nel documento "Analisi dei Rischi"),
 - o le iniziative da adottare per la formazione e l'informativa da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,
 - o note sul rispetto dei termini,
 - o il controllo delle relazioni di parentela con i soggetti terzi (appalti, contratti, incarichi, . . .),
 - o gli eventuali addizionali obblighi di trasparenza.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, proposto dal RPCT, con aggiornamenti annuali, approvato dal CDA e adottato dall'Assemblea dei soci, con l'indicazione delle misure organizzative, informative e di controllo da adottare nel periodo, onde corrispondere agli obiettivi contiene al suo interno l'indicazione delle responsabilità e degli adempimenti necessari per adempiere in pieno alle normative concernenti la Trasparenza degli Atti.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE	MOG - rev. N. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	-------------------------------------

COSEF
Consorzio di Sviluppo Economico del
Friuli

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI
CONTROLLO

MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 2 di 30 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	--

INDICE

Modifiche della Rev. 5 rispetto alla precedente:	3
<i>SEZIONE 1: Il Decreto Lgs. 231/2001</i>	4
TESTI DI LEGGE CORRELATI	18
ALTRI TESTI DI LEGGE e norme DI RIFERIMENTO.....	18
<i>SEZIONE 2: ATTIVITÀ E RISCHI</i>	20
2.1 <i>Sistema di Gestione</i>	20
2.2 Risk Analysis: Criteri di Valutazione	20
2.3 Attività ed Analisi dei Rischi	22
2.4 I Reati.....	22
2.5 <i>Risk Analysis: Processi di Sviluppo Promozionale e Istituzionale</i>	23
Valutazione dei rischi	24
2.6 <i>Processi di Sviluppo Tecnico</i>	24
Valutazione dei rischi	26
2.7 <i>Processi Tecnico-Operativi</i>	26
Valutazione dei rischi	27
2.8 Processi di Assistenza Post Vendita	27
2.9 Processi di Direzione e Controllo del Consorzio.....	27
Valutazione dei rischi	28
2.10 <i>Processi Amministrativi e Gestionali</i>	29
Valutazione dei rischi	29
<i>SEZIONE 3: MISURE DI MIGLIORAMENTO E PROTOCOLLI</i>	30

(*) IN CORSIVO LE PARTI OGGETTO DI MODIFICHE NEL CORSO DELLA PRESENTE REVISIONE.

REVISIONE N. 5 DEL 31.01.2019

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 3 di 30 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	--

MODIFICHE DELLA REV. 5 RISPETTO ALLA PRECEDENTE:

SEZIONE 1 DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231,

Testo Aggiornato con le integrazioni e modifiche introdotte sino all'aprile 2018 (pag. 4-19)

2.1 SISTEMA DI GESTIONE (PAG. 20)

Al quarto punto viene richiamato, tra i documenti che definiscono il sistema di gestione del Consorzio, il Disciplinare applicativo del Regolamento Europeo n.679/2016.

NOTA (pag. 24 – 30):

I processi relativi alle trattative ed eventuali contratti con proprietari e/o espropriandi di immobili che il Consorzio intende acquisire sono di responsabilità della casella RPI (affidata all'arch. Marchesi).

Le **attività** riferite sono tra i processi di sviluppo tecnico (risk n. 2) e tecnico operativo (risk n.3)

In tutti i processi, tra i documenti di riferimento è indicato anche il "Piano Industriale"

Nei sotto elencati processi è indicato, tra i documenti di riferimento anche "Disciplinari Applicativi".

Per tutte le attività è stato aggiunto come Rischio Amministrativo:

- *violazione delle normative concernenti la tutela dei dati personali.*

Tra i reati segnalati nelle tabelle risk analysis "n. 1 # 5" è ora indicato anche l'Art. 24 bis, "Trattamento illecito dei dati".

Tra i protocolli (Sezione 3) pag. 30, sono ora indicati:

- Protocollo Gestione delle Segnalazioni
- Disciplinare Applicativo del Regolamento Europeo 679 / 2016.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 4 di 30 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	--

SEZIONE 1: IL DECRETO LGS. 231/2001

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

(Aggiornato con le modifiche introdotte sino all'aprile 2018)

CAPO I: RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I - Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Articolo 1 Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Articolo 2 Principio di legalità

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Articolo 3 Successione di leggi

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Articolo 4 Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Articolo 5 Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
 - a. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - b. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Articolo 6 Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
 - a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
 - a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
 - b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
 - c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
 - d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
 - e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

- a. uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 5 di 30 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	--

- b. *almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;*
- c. *nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.*

2-ter. *L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.*

2-quater. *Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.*

- 3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.
- 4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.
- 5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Articolo 7 Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

- 1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
- 2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
- 3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
- 4. L'efficace attuazione del modello richiede:
 - a. una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
 - b. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Articolo 8 Autonomia delle responsabilità dell'ente

- 1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
 - a. l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
 - b. il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
- 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
- 3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II - Sanzioni in generale

Articolo 9 Sanzioni amministrative

- 1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
 - a. la sanzione pecuniaria;
 - b. le sanzioni interdittive;
 - c. la confisca;
 - d. la pubblicazione della sentenza.
- 2. Le sanzioni interdittive sono:
 - a. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - b. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - c. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - d. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - e. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Articolo 10 Sanzione amministrativa pecuniaria

- 1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria
- 2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
- 3. L'importo di una quota va da un minimo di lire **cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni**.
- 4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Articolo 11 Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

- 1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
- 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 6 di 30 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	--

3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.

Articolo 12 Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:
 - a. l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b. il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - a. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b. è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.

Articolo 13 Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
 - b. in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Articolo 14 Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Articolo 15 Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
 - b. l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.
5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Articolo 16 Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Articolo 17 Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
 - a. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b. l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - c. l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Articolo 18 Pubblicazione della sentenza di condanna

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 7 di 30 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	--

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
2. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.
3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Articolo 19 Confisca

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Articolo 20 Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Articolo 21 Pluralità di illeciti

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Articolo 22 Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Articolo 23 Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.
3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III - Responsabilità amministrativa da reato

Articolo 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 24 bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 24 ter Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 8 di 30 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	--

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Articolo 25 bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a. per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - b. per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - c. per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
 - d. per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
 - e. per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
 - f. per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 e 461 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.
[Articolo aggiunto dall'Articolo 6, D.Lgs. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, in L. 23 novembre 2001, n. 409]

Articolo 25 bis 1 Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a. per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b. per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Nota: l'articolo fa riferimento ai delitti di cui agli art. 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater del Codice Penale riguardanti:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis)
- Frodi contro le industrie nazionali, esempio, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati (Art. 514)
- Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515)
- Vendita come genuine di sostanze alimentari non genuine (Art. 516)
- Vendita di opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore .. (Art. 517)

Articolo 25 ter Reati societari (con le modifiche disposte dalla Legge 69/2015)

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a. Per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali) la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - a.bis per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 bis del codice civile (False comunicazioni sociali – fatti di lieve entità), la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
 - b. per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622 del codice civile (false comunicazioni sociali delle società quotate), la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
 - c. comma abrogato
 - d. per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - e. per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
 - f. per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
 - g. per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
 - h. per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
 - i. per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 9 di 30 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	--

centottanta quote;

- l. per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- m. per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- n. per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- o. per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- p. per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q. per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- r. per il delitto di aggrottaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- s. per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis per il delitto di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione, nei casi previsti dal primo e dal terzo comma dell'articolo 2635 C.C., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote (Articolo aggiunto dall'articolo 77 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dalla Legge 38 del 2017)

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

[Articolo inserito dall'Articolo 3, Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n.61: Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366]

Articolo 25 quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a. se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
 - b. se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

[Articolo inserito dall'Articolo 3, Legge 14 gennaio 2003, n.7: Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno].

Articolo 25 quater 1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Nota: riguarda due fattispecie:

caso 1: l'ente, nella cui struttura è commesso il delitto di mutilazione degli organi genitali femminili

caso 2: l'ente, o la sua unità organizzativa utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti.

Art. 25 quinquies. Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a. per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
 - b. per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - c. per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25 sexies Abuso di informazioni privilegiate e Manipolazione del mercato

In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Se in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1 il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Art. 25 septies Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime,

commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 10 di 30 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno".

Art. 25 octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 25 novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Articolo 25 decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».

Articolo 25 undecies. Reati ambientali.

1. Nota: A seguito della promulgazione del decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, e successivamente della Legge 22 maggio 2015, n. 68, si applicano all'Ente sanzioni pecuniarie, interdittive, temporanee o definitive, per i reati di cui agli articoli del Codice Penale: comma 1 (Inquinamento e Disastro ambientale, relativi a specie animali e vegetali protette e habitat di sito protetto)

1.a per la violazione dell'articolo 452-bis (inquinamento ambientale con compromissione o deterioramento delle matrici ambientali e dell'ecosistema), la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

1.b per la violazione dell'articolo 452-quater (disastro ambientale), la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;733 bis codice penale: Distruzione o deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto

1.c per la violazione dell'articolo 452-quinquies (delitti colposi contro l'ambiente), la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

1.d per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies (sanzioni aggravati, in caso di associazione mafiosa finalizzata a commettere reati ambientali), la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

1.e per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

1.f per la violazione dell'articolo 727 bis codice penale: Uccisione, cattura, prelievo, ... di esemplari di specie animali e vegetali protette, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

1.g per la violazione dell'articolo 733-bis(distruzione, deterioramento di un sito protetto) , la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

comma 1 bis (sanzioni interdittive)

Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno, per il delitto di cui alla citata lettera a).

comma 2 Violazione del D.Lgs n. 152 del 3/04/2006, agli articoli

2.a Art. 137 concernente gli scarichi

2.a.1 Scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata

2.a.2 Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A

2.a.3 Scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati, o dei valori limite fissati per le sostanze pericolose

2.a.4 Violazione del divieto di scarico previsto dagli Art. 103 e 104

2.a.5 Violazione del divieto di scarico di sostanze o materiali nelle acque di mare

2.b Art. 256 "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata":

2.b.1 raccolta, recupero, smaltimento et similia

2.b.2 miscelazione di rifiuti in violazione del divieto;

2.b.3 deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi

2.c Art. 257, "Inquinamento, mancata bonifica dei siti e relative comunicazioni":

c.1 inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee e omessa bonifica

c.2 mancata comunicazione di inquinamento

2.d Art. 258 violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

2.e Art. 259 traffico illecito di rifiuti

2.f Art. 452-quaterdecies del Codice Penale attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

2.g Art. 260 bis concernente la violazione del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti

2.h Art. 279 esercizio di impianti non autorizzati

comma 3 Violazione della Legge 150/92 (Art.1 e 2): commercio di specie animali e vegetali in via di estinzione

comma 4 Violazione della Legge n. 549 del 28/12/1993, Art. 3: riduzione impiego sostanze lesive dell'ozono

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 11 di 30 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

comma 5 Violazione del D.Lgs n. 202/2007: protezione dell'ambiente marino da inquinamento doloso o colposo

commi 6, 7, 8: riportano i criteri di applicazione (intera o ridotta) delle sanzioni, a fronte dei reati di cui sopra.

NOTA:

deterioramento è generalmente inteso come un'alterazione dell'ambiente reversibile, anche grazie a processi rigenerativi naturali

compromissione è intesa come una alterazione dell'ambiente reversibile attraverso un'attività umana di bonifica o di ripristino

disastro è inteso come una alterazione irreversibile dell'ambiente, la cui eliminazione risulta particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Articolo 25-duodecies. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

comma 1-bis.

Riguarda i delitti di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ai commi:

3 (promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare la cosiddetta "immigrazione clandestina"),

3-bis (il comma 3, con aggravanti del pericolo di vita, atti di sopraffazione ecc. per le persone trasportate)

3-ter (il comma 3, con l'ulteriore aggravante, per destinare le persone ad attività illegali). In tali casi, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

comma 1-ter. :

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni (è il reato di cui al precedente comma 1-bis, con attenuanti), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

comma 1-quater.:

Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni di interdizione delle attività aziendali, come previste dall'articolo 9, comma 2 del 231, per una durata non inferiore a un anno.

Art. 25 terdecies (Razzismo e xenofobia) introdotto dalla legge 167 del 20/11/2017,

Comma 1.

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 604 bis del C.P. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa", si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

Comma 2.

Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Comma 3.

Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 26. Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Art. 26-bis. (Collaborazione della persona giuridica in materia ambientale).

1. In riferimento ai delitti in materia ambientale indicati all'articolo 25-septies, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta dalla metà a due terzi se l'ente, immediatamente dopo il fatto, porta a conoscenza della pubblica autorità l'avvenuta commissione del reato.

2. Nel caso previsto dal comma 1 non può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 18.

CAPO II: RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I - Responsabilità patrimoniale dell'ente

Articolo 27. Responsabilità patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II - Vicende modificative dell'ente

Articolo 28. Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Articolo 29. Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Articolo 30. Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 12 di 30 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Articolo 31. Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Articolo 32. Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Articolo 33. Cessione di azienda

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

CAPO III: PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I - Disposizioni generali

Articolo 34. Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Articolo 35. Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II Soggetti, giurisdizione e competenza

Articolo 36. Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Articolo 37. Casi di improcedibilità

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Articolo 38. Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando
 - a. è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale
 - b. il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
 - c. l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Articolo 39. Rappresentanza dell'ente

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
 - a. la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
 - b. il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
 - c. la sottoscrizione del difensore;

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 13 di 30 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

- d. la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

Articolo 40. Difensore di ufficio

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Articolo 41. Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

Articolo 42. Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Articolo 43. Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.
4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche.
5. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III - Prove

Articolo 44. Incompatibilità con l'ufficio di testimone

1. Non può essere assunta come testimone:
 - a. la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
 - b. la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV - Misure cautelari

Articolo 45. Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
2. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Articolo 46. Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Articolo 47. Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Articolo 48. Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Articolo 49. Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17
2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 14 di 30 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Articolo 50. Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.
2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Articolo 51. Durata massima delle misure cautelari

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Articolo 52. Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Articolo 53. Sequestro preventivo

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Articolo 54. Sequestro conservativo

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V - Indagini preliminari e udienza preliminare

Articolo 55. Annotazione dell'illecito amministrativo

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Articolo 56. Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Articolo 57. Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Articolo 58. Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Articolo 59. Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Articolo 60. Decadenza dalla contestazione

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

Articolo 61. Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 15 di 30 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.
2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI - Procedimenti speciali

Articolo 62. Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Articolo 63. Applicazione della sanzione su richiesta

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Articolo 64. Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.
2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

SEZIONE VII - Giudizio

Articolo 65. Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Articolo 66. Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Articolo 67. Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Articolo 68. Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Articolo 69. Sentenza di condanna

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Articolo 70. Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII - Impugnazioni

Articolo 71. Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 16 di 30 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Articolo 72. Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovane, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Articolo 73. Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX - Esecuzione

Articolo 74. Giudice dell'esecuzione

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi
 - a. alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
 - b. alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
 - c. alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
 - d. alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Articolo 75. Esecuzione delle sanzioni pecuniarie

1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie.
2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

[Articolo abrogato dall'Articolo 299, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a decorrere dal 1° luglio 2002]

Articolo 76. Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Articolo 77. Esecuzione delle sanzioni interdittive

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Articolo 78. Conversione delle sanzioni interdittive

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.3.
3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.
4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Articolo 79. Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Articolo 80. Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative

1. Presso il casellario giudiziale centrale è istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.
2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonché i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.
3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se è stata applicata la

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 17 di 30 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

sanzione pecuniaria o dieci anni se è stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.

Articolo 81. Certificati dell'anagrafe

1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente.
2. Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce.
3. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato.
4. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.
5. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria.

Articolo 82. Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati

1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell'anagrafe è competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui all'articolo 78.

CAPO IV: Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Articolo 83. Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Articolo 84. Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Articolo 85. Disposizioni regolamentari

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:
 - a. le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
 - b. i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale;
 - c. le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

NOTA: nel Decreto Legislativo 231 / 2001, l'entità delle sanzioni pecuniarie è generalmente espressa in "quote". L'importo di una quota può variare da un minimo di **258** fino a un massimo di **1.549 euro** (vedansi in merito gli Articoli 10 e 11).

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 18 di 30 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

TESTI DI LEGGE CORRELATI

Legge 16 marzo 2006, n. 146

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2006 - Supplemento ordinario n. 91

.. ommissis ..

Art. 3. (Definizione di reato transnazionale)

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
 - a. sia commesso in più di uno Stato;
 - b. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
 - c. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
 - d. ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

.. ommissis ..

Art. 10. (Responsabilità amministrativa degli enti)

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 (associazione per delinquere) e 416-bis (associazione di tipo mafioso) del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (violazioni in materia doganale – contrabbando di tabacchi), e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.
6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

ALTRI TESTI DI LEGGE E NORME DI RIFERIMENTO

LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 , N. 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. (12G0213)

D. Lgs 12 APRILE 2006, N. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Viene di seguito riportato il solo Art. 135 Comma 1 del D. Lgs. 163 / 2006

Art. 135.

Risoluzione del contratto per reati accertati (art. 118, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999):

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 1 – IL DECRETO	Pagina 19 di 30 MOG - rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	---

l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato «per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale nonché» per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

(In particolare si riportano qui di seguito i commi 1 e 2 dell'Art.10 del Decreto)

Art. 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità**, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.

A tal fine, il **Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.**

LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 114

(CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE N. 90 DEL 2014, CHE HA MODIFICATO LA LEGGE 190 DEL 2012)

DETERMINA A.N.A.C 17 GIUGNO 2015, N. 8

(LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DA PARTE DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E PARTECIPATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI)

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 2 – ATTIVITÀ E RISCHI	Pagina 20 di 30 MOG - rev. N. 5 Data: 31-01-2019
-------	--	--

SEZIONE 2: ATTIVITÀ E RISCHI

2.1 SISTEMA DI GESTIONE

Come già specificato (Sezione 6 del Manuale MOG - parte generale) il Consorzio COSEF ha definito il suo Sistema di Gestione con i documenti di seguito citati:

- Principi e valori costitutivi dell’Ente, impegni e codici etici, comportamentali e disciplinari sono definiti dal Manuale Operativo del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo (parte generale), del quale Manuale il presente documento è la Parte Speciale.
- La descrizione delle attività caratteristiche dell’Ente e delle modalità di esecuzione delle stesse sono riportate:
 - dalla Sezione 6 del Manuale Operativo – Parte Generale
 - dal Manuale e dai documenti del Sistema di Gestione Ambientale, certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001; lo stesso sistema di gestione è in fase di revisione, per contemplare la nuova configurazione del Consorzio.
- da protocolli e procedure correlati al Modello, di cui è riportato l'elenco nell’Sezione 3, tra le quali la **Procedura dell’attività Amministrativa e Gestionale** che descrive processi ed attività di gestione contabile, economica e finanziaria dell’Ente, riporta anche le modalità di esecuzione e registrazione di taluni processi decisionali e direzionali, strettamente correlati alla gestione finanziaria, amministrativa ed informatica della Consorzio e la **Procedura Gestione Risorse Umane**.
- Per quanto attiene alle modalità esecutive dirette di talune attività ed ai rischi che la natura dei lavori svolti, l’ambiente in cui vengono eseguiti, i materiali, le attrezzature, gli strumenti e le condizioni operative hanno oppure potrebbero avere sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, le descrizioni e valutazioni conseguenti sono riportate nel DVR - Documento di Valutazione dei Rischi e nei documenti correlati.¹
- *Infine, in riferimento ai dati personali (vedi anche il D. Lgs.231/2001, all’Art. 24bis “Trattamento illecito dei dati”), il documento **Disciplinare applicativo del Regolamento Europeo 679/2016**, Denominato “GDPR”, revisione 2 del 9/01/2019, fornisce le informazioni relative ai rischi di violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo citato, violazioni che, di fatto, configurano anche la responsabilità amministrativa dell’Ente, all’articolo sopraindicato.*

2.2 RISK ANALYSIS: CRITERI DI VALUTAZIONE

I rischi di commissione dei reati di cui al citato D.Lgs. 231/2001 e di altre illegalità in genere riguardano i rapporti con la pubblica amministrazione, anche con riguardo alla gestione informatica, la gestione economico finanziaria, la salute e la sicurezza sul lavoro e gli adempimenti ambientali; essi sono classificati tenendo conto del grado di probabilità di accadimento dell’evento o degli eventi che costituiscono reato e della gravità delle conseguenze derivanti dall’accadimento.

Tenuto conto della cultura aziendale e della consuetudine nella valutazione dei rischi, già

¹ In fase di adeguamento.

applicata nella realizzazione del Sistema di Gestione Ambientale, probabilità e gravità sono quantificate nei termini che seguono:

- La Probabilità di accadimento dell'evento (valutazione oggettiva e soggettiva) può essere classificata:
 - **T**, cioè Trascurabile (evento ritenuto teoricamente possibile, anche se mai accaduto negli ultimi 5 anni) e non si ha notizia che l'evento sia accaduto di recente in Enti consimili della regione;
 - **M**, cioè Media (evento avvenuto almeno 1 volta, negli ultimi 5 anni), oppure si ha notizia che sia accaduto più di una volta in Enti simili della Regione;
 - **F**, Forte (evento avvenuto anche più volte, ma non oltre 1 volta per anno);
 - **E**, molto forte (evento avvenuto anche più volte per anno).
- La Gravità delle conseguenze, classificata a fronte di esiti conosciuti (o solo ipotizzati) è classificata:
 - **T**, Trascurabile, anomalia di processo che comporta danni economici, per esempio rifacimento corretto di una operazione male eseguita; peraltro, le conseguenze economiche dell'accadimento sono ritenute non rilevanti;
 - **M**, Media, anomalia di processo che comporta conseguenze economiche non trascurabili, fino ad alcune migliaia di euro; appare però evidente che l'anomalia non è stata commessa per procurare vantaggio, o interesse all'ente e quindi fuori dell'ambito di applicazione del d.lgs. 231/01;
 - **F**, Forte, anomalia di processo o irregolarità che potrebbe anche essere considerata come una delle violazioni (tentata, o commessa) contemplate dal D.Lgs. 231 del 2001, m.e.i.s.; peraltro, grazie alle registrazioni ed ai controlli effettuati dagli uffici DELL'ENTE, si può facilmente dimostrare che l'anomalia o irregolarità è stata commessa violando in modo fraudolento Codice Etico, direttive del vertice, disposizioni, protocolli e prassi abituali;
 - **E**, Molto Forte, tentativo o commissione di un reato tra quelli contemplati dal D.Lgs. 231 del 2001, m.e.i.s., in circostanze in cui potrebbe risultare difficile dimostrare l'estraneità del vertice.
- Probabilità e Gravità danno luogo alla valutazione del **Rischio**, secondo la Tabella seguente.

Tabella di valutazione di Rischi				
(in funzione della probabilità di accadimento dell'evento e della gravità delle conseguenze)				
Gravità	T: Trascurabile	M: Media	F: Forte	E: Molto Forte
Probabilità				
T: Trascurabile	7	6	5	4
M: Media	6	5	4	3
F: Forte	5	4	3	2
E: Molto Forte	4	3	2	1

Fermo restando l'impegno consortile di ridurre, in ogni situazione, le probabilità che si verifichino gli eventi a rischio e la gravità delle conseguenze che ne potrebbero derivare, l'Amministrazione ritiene "critiche" le attività per le quali la valutazione dei Rischi è contrassegnata con sfondo grigio (nella tabella sopra riportata); pertanto, ogni volta che se

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 2 – ATTIVITÀ E RISCHI	Pagina 22 di 30 MOG - rev. N. 5 Data: 31-01-2019
-------	--	--

ne presenta l'opportunità, per tali attività, e in via assolutamente prioritaria per quelle che presentano una valutazione del rischio ≤ 3 , vanno individuate le idonee azioni di miglioramento (in genere, passi procedurali e di controllo, denominati "Protocolli").

La valutazione è condotta nella situazione attuale ("as is") ed è ripetuta tenendo conto ("to be") degli eventuali Protocolli proposti, allo scopo di diminuire la probabilità dell'evento e per attenuare l'entità del danno provocato dallo stesso.

2.3 ATTIVITÀ ED ANALISI DEI RISCHI

Nei successivi paragrafi (3.1 e seguenti) sono riportati gli esiti dell'analisi dei processi, delle attività e dei rischi correlati, condotta con i responsabili delle aree consortili competenti; il quadro sinottico dell'analisi dei rischi, per le attività di ciascuna area è riepilogato nelle tabelle correlate a ciascun paragrafo (riportate nell'Sezione 4); ciascuna tabella indica, per ogni attività operativa:

- la descrizione del processo, attività e fase operativa esaminata;
- gli output principali dell'attività;
- i responsabili dell'esecuzione e della convalida (a livello Ufficio) dell'esecuzione dell'attività;
- il rischio delle possibile anomalie (reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 ed altri) che possono occorrere nello svolgimento dell'attività, con i riferimenti al reato contestabile all'ente a causa dell'inadempienza, e la valutazione della probabilità che la stessa circostanza si verifichi e della gravità dei danni che, nella peggiore delle ipotesi, ne potrebbero derivare, classificati come specificato al precedente paragrafo 2.0.2.

2.4 I REATI

Oltre ai reati indicati in modo analitico agli artt. 24 # 26 del D. Lgs. 231 sopra riportato, per una maggiore completezza della Risk Analysis, peraltro richiamata anche dal Piano della Prevenzione della Corruzione, è stata considerata l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale.

In altre parole, si è ritenuto che in via del tutto teorica non possa essere esclusa l'eventualità che venga commesso uno dei reati di seguito elencati; per maggiore chiarezza, i reati sono raggruppati come segue:

Gruppo 1

Art. 314. Peculato.

Art. 316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui.

Gruppo 2

Art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato.

Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Gruppo 3

Art. 317 Concussione

Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 2 – ATTIVITÀ E RISCHI	Pagina 23 di 30 MOG - rev. N. 5 Data: 31-01-2019
-------	--	--

Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
 Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari
 Art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità
 Art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
 Art. 322. Istigazione alla corruzione

Gruppo 4

Art. 323. Abuso di ufficio
 Art. 324. Interesse privato in atti di ufficio
 Art. 326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

Gruppo 5

Art. 328. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione
 Art. 331. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità

Per gli altri delitti, elencati a seguire, si è ritenuto che in nessun modo essi possano avere attinenza con le attività del Consorzio, né con i dipendenti del Consorzio stesso, in quanto tali:

Art. 322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
 Art. 325. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio
 Art. 329. Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
 Art. 334. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa
 Art. 334. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa
 Art. 335. Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

2.5 RISK ANALYSIS: PROCESSI DI SVILUPPO PROMOZIONALE E ISTITUZIONALE

Riguardano le attività promozionali, di comunicazione e di sviluppo di contatti, finalizzate ad acquisire nuovi insediamenti e finanziamenti, con amministrazioni pubbliche e private.

Figure di riferimento: Presidente, Direttore e Responsabile Commerciale, Marketing e Comunicazione del Consorzio.

ATTIVITÀ:

- (1) Contatti: PRE, DIR e RCM
- (2) Relazioni informali, rappresentate da partecipazione a incontri o eventi: PRE, DIR e RCM
- (3) Atti CDA, convenzioni e contratti (attività a rischio, secondo Art.1 comma 16 L. 190): PRE e DIR
- (4) Convenzioni e contratti (attività a rischio, secondo Art.1 comma 16 L. 190); CDA, PRE, DIR

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 2 – ATTIVITÀ E RISCHI	Pagina 24 di 30 MOG - rev. N. 5 Data: 31-01-2019
-------	--	--

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Norme di legge
- *Piano Industriale*
- *Regolamenti e relativi Disciplinari applicativi*
- SGA (e sue procedure)
- Strumenti urbanistici

RISCHIO AMMINISTRATIVO

- concussione e/o corruzione (attiva e passiva) e istigazione alla corruzione;
- abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato;
- violazione norme di legge e regolamenti;
- violazione delle norme anticorruzione e mancata trasparenza degli atti.

RISCHIO SICUREZZA

- viaggi di lavoro.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione e la ponderazioni dei rischi correlati ai Processi di Sviluppo Promozionale e Istituzionale è riportata nel corrispondente paragrafo 3.1 del documento “Analisi dei Rischi”. La Tabella 4.1 dello stesso documento espone in un quadro sinottico l’analisi e la quantificazione dei rischi correlati alle Attività e ai Processi di Sviluppo Promozionale.

2.6 PROCESSI DI SVILUPPO TECNICO

Riguardano in sintesi e in ossequio anche a quanto previsto dall’organigramma e mansionario vigente l’operatività di aspetti contrattuali, di pianificazione territoriale, espropriativi e progettuali.

Figure di riferimento: Direttore del Consorzio e Quadri, in merito a:

- stipula convenzioni operative: DIR;
- gestione patrimonio immobiliare: **RGT**;
- verifica insediabilità attività: RSGA, RGT;
- progettazione infrastrutture a terra: RLP;
- pianificazione territoriale e sistema gestione ambientale: RSGA;
- progettazione interventi e opere gestione minuta territorio, ambiente ed energia: RGT, RSGA;
- progettazione interventi e opere impianti e reti tecnologiche: RGT, RLP;
- opere pubbliche di progettazione esterna: RLP.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Norme di legge
- *Piano Industriale*
- *Regolamenti e relativi Disciplinari applicativi*
- SGA (e sue procedure)
- PTI COSEF ex ZIU

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 2 – ATTIVITÀ E RISCHI	Pagina 25 di 30 MOG - rev. N. 5 Data: 31-01-2019
-------	--	--

- PTI COSEF ex CIPAF
- Piano Particolareggiato Generale del Consorzio ex ZIAC
- Piano Attuativo Comunale di Cividale del Friuli
- SGA (e Procedure correlate),
- Mansionario,
- DVR
- Ordini di servizio.

ATTIVITÀ

- (1) Contatti,
- (2) Relazioni formali,
- (3) Aggiornamento/adeguamento del patrimonio cartografico di base, per strumenti urbanistici, calcolo IMU e gestione minuta del territorio,
- (4) Sviluppo e Gestione del SGA,
- (5) Gestione del patrimonio, frazionamenti e piani di acquisto,
- (6) Verifiche insediabilità attività produttive,
- (7) Sopralluoghi nei siti oggetto di operatività,
- (8) Pareri endoprocedimentali (Sportello Unico Attività Produttive),
- (9) Progettazione di strumenti urbanistici (attività a rischio, secondo Art.1 comma 16 L. 190),
- (10) Progettazione di infrastrutture (attività a rischio, secondo Art.1 comma 16 L. 190),
- (11) Gare di appalto e capitolati (attività a rischio, secondo Art.1 comma 16 L. 190),
- (12) Contratti di lavori, servizi, forniture e di gestione infrastrutture (attività a rischio, secondo Art.1 comma 16 L. 190).

RISCHIO AMMINISTRATIVO

- concussione e/o corruzione (passive in aggiudicazione appalti) e istigazione alla corruzione
- abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato
- *violazione delle normative concernenti la tutela dei dati personali*
- violazione di norme di legge e regolamenti e mancato adeguamento a normative tecniche
- violazione delle norme anticorruzione e mancata trasparenza degli atti
- mancato adeguamento a prescrizioni tecniche-autorizzative
- mancato adempimento a prescrizioni tecniche-amministrative
- mancato adeguamento a ordini di servizio interni.

RISCHIO SICUREZZA

- violazione a norme di legge
- mancato adeguamento a nuove normative tecniche
- mancato rispetto prescrizioni documenti sicurezza (POS, DUVRI, ecc.)
- mancato adeguamento a ordini di servizio.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 2 – ATTIVITÀ E RISCHI	Pagina 26 di 30 MOG - rev. N. 5 Data: 31-01-2019
-------	--	--

RISCHIO AMBIENTE

- acquisizioni terreni inquinati
- acquisizione di terreni con presenza di rifiuti
- verifica insediabilità attività produttive (art. 5 norme PTI)
- elaborazioni progettuali non ottemperanti alle norme di legge e mancato adempimento ai correttivi prescritti.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione e la ponderazione dei rischi correlati ai Processi di Sviluppo Tecnico è riportata nel corrispondente paragrafo 3.2 del documento “Analisi dei Rischi”.

La Tabella 4.2 dello stesso documento espone in un quadro sinottico l’analisi e la quantificazione dei rischi correlati alle Attività e ai Processi di Sviluppo Tecnico.

2.7 PROCESSI TECNICO-OPERATIVI

Riguardano l’operatività di realizzazione dei progetti, dei lavori, la gestione e manutenzione di opere, reti e impianti, anche con riguardo alla Direzione Lavori, alla sorveglianza, al collaudo e/o alla certificazione di regolare esecuzione.

Figure di riferimento: Direttore del Consorzio e Quadri, in merito a:

- Realizzazione opere di urbanizzazione: RLP
- Realizzazione di fabbricati industriali: RLP
- Realizzazione e gestione di impianti e di interventi di piccole manutenzioni impianti: RGT
- Realizzazione interventi di gestione tratte ferroviarie: RLP
- Realizzazione interventi di gestione di fabbricati industriali: RLP;
- Interventi gestione rifiuti abbandonati, spargimento sale e sgombero neve, pulizia strade e a verde: RGT.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Norme di legge e norme tecniche
- Strumenti urbanistici
- Autorizzazioni
- *Regolamenti e relativi Disciplinari applicativi*
- *Piano Industriale*
- DVR
- Convenzioni
- Mansionario
- SGA (e procedure relative)
- Ordini di servizio.

ATTIVITÀ

- (1) Contatti;
- (2) Relazioni;
- (3) Sopraluoghi;
- (4) Documenti tecnici e atti amministrativi (attività a rischio, secondo Art.1 comma

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 2 – ATTIVITÀ E RISCHI	Pagina 27 di 30 MOG - rev. N. 5 Data: 31-01-2019
-------	--	--

16 L. 190).

RISCHIO AMMINISTRATIVO

- concussione e /o corruzione e istigazione alla corruzione
- violazione di norme di legge e regolamenti
- *violazione delle normative concernenti la tutela dei dati personali*
- violazione delle norme anticorruzione e mancata trasparenza degli atti
- violazioni prescrizioni autorizzative o impartite dalle autorità competenti
- mancato rispetto della “disciplina appalti” d.lgs. 50/2016 e smi.

RISCHIO SICUREZZA

- violazione di norme di legge
- mancato aggiornamento documento valutazione dei rischi
- mancato rispetto prescrizioni documenti sicurezza (POS, DUVRI, ecc.).

RISCHIO AMBIENTE

- violazione di norme di legge;
- mancata o non corretta realizzazione di interventi come da autorizzazione;
- mancata o non corretta realizzazione interventi di manutenzione in cottimo fiduciario;
- mancati adempimenti in materia di scarichi;
- mancato adempimento in caso di emergenze ambientali di cantiere;
- mancati o non corretti adempimenti in materia di fornitura di dati, risultati e report di interesse riguardo dati ambientali
- mancati adempimenti riguardo il SGA

VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione e la ponderazione dei rischi correlati ai Processi Tecnico-Operativi è riportata nel corrispondente paragrafo 3.3 del documento “Analisi dei Rischi”.

La Tabella 4.3 dello stesso documento espone in un quadro sinottico l’analisi e la quantificazione dei rischi correlati alle Attività ed ai Processi Tecnico-Operativi.

2.8 PROCESSI DI ASSISTENZA POST VENDITA

(riguardano le attività e le figure di riferimento di cui al punto precedente).

2.9 PROCESSI DI DIREZIONE E CONTROLLO DEL CONSORZIO

Il capitolo attiene alla legittimità amministrativa degli atti consortili ed alla correttezza degli adempimenti dei processi tecnico-operativi in materia di prevenzione, organizzazione amministrativa e tecnica dell’esecuzione, anche ai fini di quanto previsto in materia di corruzione e trasparenza.

Figure di riferimento: Presidente e Direttore del Consorzio, Responsabile amministrativo, CDA e Collegio sindacale, in merito a:

- Delibere CDA;

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 2 – ATTIVITÀ E RISCHI	Pagina 28 di 30 MOG - rev. N. 5 Data: 31-01-2019
-------	--	--

- Regolamenti interni;
- Bilancio;
- Gestione economica e finanziaria.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Norme di legge
- Strumenti urbanistici
- Autorizzazioni
- *Regolamenti e relativi Disciplinari applicativi*
- *Piano Industriale*
- DVR
- PTI COSEF ex ZIU
- PTI COSEF ex CIPAF
- Piano Particolareggiato Generale della ex ZIAC
- Piano Attuativo Comunale di Cividale del Friuli
- SGA (e relative Procedure)
- Procedure amministrative
- Ordini di servizio.

ATTIVITÀ

- (1) Convenzioni e Contratti,
- (2) Atti di natura amministrativa (di natura societaria, finanziaria, contabile, fiscale, gestione risorse umane),
- (3) Atti di natura tecnica.

RISCHIO AMMINISTRATIVO

- falsi, omissioni o abusi;
- concussione e/o corruzione (passive in aggiudicazione appalti) e istigazione alla corruzione;
- accessi non consentiti alla rete informatica interna (attività gestionali)
- violazione di norme di legge e regolamenti
- *violazione delle normative concernenti la tutela dei dati personali*
- violazione delle norme anticorruzione e mancata trasparenza degli atti;
- mancato rispetto della “disciplina appalti” d.lgs. 50/2016 e smi
- mobbing.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione e la ponderazione dei rischi correlati ai Processi di Direzione e Controllo del Consorzio è riportata nel corrispondente paragrafo 3.5 del documento “Analisi dei Rischi”. La Tabella 4.4 dello stesso documento espone in un quadro sinottico l’analisi e la quantificazione dei rischi correlati alle Attività e ai Processi di Direzione e Controllo del Consorzio.

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO MANUALE OPERATIVO – PARTE SPECIALE SEZIONE 2 – ATTIVITÀ E RISCHI	Pagina 29 di 30 MOG - rev. N. 5 Data: 31-01-2019
-------	--	--

2.10 PROCESSI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI

Riguardano la amministrazione, la finanza e la gestione del personale e dei dati dell'Ente. Figure di riferimento: Presidente, Direttore, Responsabile Amministrativo, Responsabile Sistema di Gestione Ambientale e Responsabile Marketing del Consorzio.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Norme di legge;
- *Regolamenti e relativi Disciplinari applicativi*;
- SGA (e relative Procedure);
- Ordini di servizio.

ATTIVITÀ

- (1) Atti amministrativi: parte societaria, parte finanziaria, contabile e fiscale, gestione RR UU
- (2) Atti tecnici: progettazione e appalto
- (3) Pubblicazione di atti e informazioni.

RISCHIO AMMINISTRATIVO DI

- errori, falso in comunicazioni e in bilancio;
- abusi e omissioni;
- violazione di norme di legge e regolamenti;
- *violazione delle normative concernenti la tutela dei dati personali*;
- mancata trasparenza degli atti;
- molestie
- mobbing.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione e la ponderazione dei rischi correlati ai Processi Amministrativi e Gestionali del Consorzio è riportata nel corrispondente paragrafo 3.6 del documento "Analisi dei Rischi".

La Tabella 4.5 dello stesso documento espone in un quadro sinottico l'analisi e la quantificazione dei rischi correlati alle Attività e ai Processi Amministrativi e Gestionali del Consorzio.

SEZIONE 3: MISURE DI MIGLIORAMENTO E PROTOCOLLI

ELENCO DELLE MISURE, DEI PROTOCOLLI E PROCEDURE

In relazione all'analisi dei rischi, quando ritenuto opportuno a scopo di prevenzione, sono elencati nella tabella seguente i protocolli contenenti le disposizioni organizzative che consentono di ridurre a livelli accettabili la probabilità di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e la gravità delle conseguenze per il Consorzio.

In relazione alla prevenzione dei reati collusivi e corruttivi, oggetto del documento "PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA", lo stesso documento elenca le misure generiche, a valere per la prevenzione di ogni reato, e le misure specifiche, a valere per la singola attività considerata, ritenute idonee alla prevenzione dei reati oggetto del documento.

RIF. PROCESSI/ATTIVITÀ	PROTOCOLLO/PROCEDURA/REGOLAMENTO ALTRA NORMA INTERNA
PROCESSI DI SVILUPPO PROMOZIONALE	
Attività 1, 2: Contatti, Relazioni	Codice Etico
Attività 3: Atti	Procedura Acquisizione ed espropriazione immobili (SGA); Piano di Prevenzione della Corruzione (PPC)
PROCESSI DI SVILUPPO TECNICO	
Attività 6 : Verifica insediabilità	Procedure come da Regolamento art.5 Norme di attuazione del PTI
Attività n. 7: Sopralluoghi	DVR e Procedure Operative della Sicurezza
Attività n. 9 e 10: Progettazione ...	Procedure del SGA: Pianificazione Territoriale e/o Varianti, Progettazione e realizzazione Opere Pubbliche e loro gestione; (PPC)
Attività n. 11 e 12: doc x Gare e Appalti ...; lavori e forniture	Procedure del SGA: Progettazione e realizzazione Opere Pubbliche; (PPC)
PROCESSI DI SVILUPPO TECNICO-OPERATIVO	
Attività n. 2: Relazioni ...	Norma interna di Valutazione e Scelta Fornitori e di Gestione Appalti; (PPC)
Attività n. 4: Documenti Tecnici e atti amministrativi	Norma interna di Valutazione e Scelta Fornitori e di Gestione Appalti; (PPC), Procedura del SGA: Attività di minuta manutenzione;
PROCESSI ED ATTIVITÀ DIREZIONALI	
Attività tutte:	Regolamento interno; (PPC)
	Gestione segnalazioni
PROCESSI ED ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE	
Attività n.1: atti amministrativi, parte societaria	Disciplinare applicativo del Regolamento European 679/2016 Procedura Attività amministrative e gestionali; (PPC) Procedura del SGA: Gestione del Personale; (PPC).

COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO APPENDICE DEL MANUALE OPERATIVO – SEZ. 1	rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	----------------------------

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FRIULI CENTRALE

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO (EX D.LGS.231/2001)

APPENDICI DEL MANUALE OPERATIVO

MOG-APPENDICI REV. 5 DEL 31/01/2019

DATA: 31-01-2019 PAG.. 2 / 18

INDICE

Modifiche della rev.2019 rispetto alla rev. precedente.....	3
APPENDICE – 1: Il Consorzio Cosef.....	4
1.1 Presentazione.....	4
1.2 Organizzazione del Consorzio	5
ORGANIGRAMMA	5
APPENDICE – 2: ABSTRACT DEL MANUALE OPERATIVO (parte generale)	6
1.3 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231	6
1.4 Articolazione del manuale (parte generale) in Sezioni	7
1.5 Codice Etico	9
1.6 Regolamento Comportamentale.....	12
1.7 Regolamento Disciplinare e Sanzionatorio	12
1.8 Analisi delle Attività e Valutazione dei Rischi correlati	12
1.9 Conformità del Modello ai requisiti dell’Art. 30 del T.U. 81/2008.....	13
1.10 Organismo Di Vigilanza e controllo (ODV)	13
1.11 Sistema complessivo di Controllo	14
1.12 Prevenzione e Repressione della Corruzione – Piano per la trasparenza.....	15
APPENDICE 3: REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	16
1. Generalità.....	16
2. Insediamento	18
3. Vigilanza	18
4. Verifiche di Adeguatezza del Modello	18
5. Sanzioni	18

MOG-APPENDICI REV. 5 DEL 31/01/2019

DATA: 31-01-2019 PAG.. 3 / 18

MODIFICHE DELLA REV.2019 RISPETTO ALLA REV. PRECEDENTE

Rispetto alla revisione 4 del gennaio 2018, la revisione 5 presenta le variazioni di seguito elencate:

- Appendice – 1, al paragrafo 1.1 - Presentazione: è riportata una precisazione sulla nascita del Consorzio COSEF.

- Appendice – 2, al paragrafo 2.1 – Il Decreto 231, sono riportate le modifiche e integrazioni relative ai reati nuovi e modificati indicati dalla norma di riferimento (Decreto Legislativo 231/2001).

- Appendice – 3, Regolamento dell’Organismo di Vigilanza: alle modalità di funzionamento precedenti sono state aggiunte quelle relative alla gestione delle eventuali segnalazioni provenienti dai dipendenti.

APPENDICE – 1: IL CONSORZIO COSEF

1.1 PRESENTAZIONE

Il COSEF è un ENTE PUBBLICO ECONOMICO ai sensi norma della Legge Regionale *n. 3 del 20 febbraio 2015*, come indicato dallo STATUTO, allegato A alla citata delibera e qui richiamato in toto (artt.1-27).

È nato dalla incorporazione (a seguito della delibera n. 3/2017) del Consorzio per lo Sviluppo Industriale ed Economico della Zona Pedemontana Alto Friuli nel Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale.

È entrato in attività il 1 gennaio 2018.

Il Consorzio nell'ambito degli agglomerati di competenza in generale:

- promuove le condizioni di sistemazione e attrezzamento delle opere di urbanizzazione per l'impianto e la costruzione di stabilimenti e di attrezzature industriali e artigianali;
- gestisce servizi rivolti alle imprese, tra cui consulenza per la redazione di progetti per accedere a fondi europei, e servizi sociali connessi alla produzione industriale;
- collabora con la Regione nell'attuazione delle misure per l'attrattività di cui alla Legge regionale n.3/15.

Il Consorzio industriale, come definisce la giurisprudenza ormai consolidata, non può essere annoverato tra le pubbliche amministrazioni e opera esclusivamente o prevalentemente nel campo economico produttivo, con gli strumenti propri del diritto del settore privato.

Per il raggiungimento dei fini istituzionali il Consorzio può operare sia direttamente che collaborando con altri soggetti pubblici e/o privati, nonché mediante convenzioni con i soggetti di cui all'Art. 36 della L. 317 del 05/10/1991, ovvero promuovendo o partecipando a società di capitale.

Per le spese di funzionamento e gestione il Consorzio non riceve nessun contributo a carico delle finanze pubbliche mentre applica le disposizioni di cui al D.Lgs. n° 163/2006 quando riceve contributi per opere pubbliche, attenendosi ai principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza prevista per l'utilizzo di ogni risorsa pubblica.

Di seguito vengono riportate le normative di riferimento che inquadrano meglio l'ambito giuridico del Consorzio quale Ente Pubblico Economico.

Ai sensi dell'Art.1 punto 2 legge 165/2001 e s.m. che disciplina l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il Consorzio non rientra tra i soggetti che rivestono la qualifica di pubblica amministrazione:

“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.”

Ulteriore elemento rilevante ai fini dell'inquadramento è quello riferito al controllo.

MOG-APPENDICI REV. 5 DEL 31/01/2019

DATA: 31-01-2019 PAG.. 5 / 18


Il Consorzio non è un ente controllato dalla P.A. in quanto lo stesso non ha nessun socio che detiene quote di maggioranza ai sensi dell'Art 2359 del C.C. Lo stesso Consorzio non rientra nel Bilancio Consolidato di un Ente Pubblico e non è sottoposto a controllo analogo da parte della P.A..

Il Consorzio non rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'Art. 1 comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n°196 pubblicato dall'ISTAT annualmente.

1.2 ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO

Di seguito è riportato l'organigramma che rappresenta la struttura organizzativa del Consorzio. I contenuti e le responsabilità attribuite a ciascuna casella dell'organigramma sono descritte dal documento MDA 4.4.1, definito e mantenuto aggiornato a cura della Direzione, come gli altri documenti di definizione del sistema di gestione ambientale.

ORGANIGRAMMA



COSEF	MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO APPENDICE DEL MANUALE OPERATIVO – SEZ. 2	rev. 5 Data: 31-01-2019
-------	---	----------------------------

APPENDICE – 2: ABSTRACT DEL MANUALE OPERATIVO (PARTE GENERALE)

PAR – 2.1 - DALLA SEZIONE 1, PAR. 1.1:

1.3 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N.231

Il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001, con le integrazioni e modifiche successive, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche...", riportato per esteso nella Sezione I del Manuale-Parte Speciale del Modello, ha introdotto per la prima volta in Italia il regime di responsabilità a carico degli Enti, per reati commessi a vantaggio degli Enti stessi da persone fisiche con funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, ovvero da persone in posizione subordinata.

La "responsabilità amministrativa da reato" per gli Enti è assimilabile nella sostanza alla responsabilità penale (a carico delle persone fisiche). La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella dell'autore del reato e sussiste anche quando questi non è stato identificato o non è imputabile; essa, viceversa, è esclusa qualora la persona fisica che ha commesso il reato abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

REATI DEL TESTO (DI LEGGE) ALLA DATA

- Art. 23: Inosservanza delle sanzioni interdittive;
- Art. 24: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, o di un ente pubblico, o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, e di frode informatica in danno dello Stato, o di un ente pubblico;
- Art. 24 bis: Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Art. 24 ter: Delitti di criminalità organizzata;
- Art. 25: Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;
- Art. 25 bis: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Art. 25 bis 1: Delitti contro l'industria e il commercio;
- Art. 25 ter: Reati societari (di recente l'articolo è stato aggiornato con le disposizioni della Legge 69 del 2015 e della legge 38 del 2017);
- Art. 25 quater: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Art. 25 quater 1: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Art. 25 quinquies: Delitti contro la personalità individuale;
- Art. 25 sexies: Abusi di mercato;
- Art. 25 septies: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Art. 25 octies: Ricettazione, riciclaggio, e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Art. 25 novies: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Art. 25 decies: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Art. 25 undecies: Reati ambientali (di recente l'articolo è stato aggiornato con le disposizioni della Legge 68 del 2015);

MOG-APPENDICI REV. 5 DEL 31/01/2019

DATA: 31-01-2019 PAG.. 7 / 18

- Art. 25 duodecies: *Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;*
 Art. 25 terdecies: *Razzismo e xenofobia: introdotto dalla legge 167 del 20/11/2017,*
 Art. 26: Delitti tentati.

Infine, pur non essendo richiamata come articolo integrativo, né tanto meno inserita in maniera esplicita nel testo del D. Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa di un ente viene contemplata anche in relazione ai cosiddetti Reati Transnazionali come previsti dagli artt. 3 e 10 della Legge 146 del 16.03.2006.

1.2.3 ALTRE NORMATIVE DI RIFERIMENTO

A seguito di specifici inviti della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia, nonché di altre norme di legge, il Modello Organizzativo del Consorzio, nell'analisi dei rischi di commissione di illegalità, recepisce e tiene conto di:

- legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- lo schema di delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione posta in consultazione fino al 15.04.2015 intitolata " linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"
- la determinazione dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 8 di data 17 giugno 2015 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" che tra l'altro al paragrafo 6 individua la disciplina transitoria e riafferma la necessità di provvedere tempestivamente agli adempimenti previsti dalla normativa richiamata.
- ANAC - Piano Triennale (2016-2018) di Prevenzione della Corruzione
- Statuto del Consorzio COSEF (vigente dal 1 gennaio 2018)
- Convenzione COSEF - ZIAC ai sensi dell'Art. 1, Comma 16 bis, L.R. 29.12.2015 n.33, approvato con delibera N.54 del verbale CDA N.11/2016 del 21-11-2016.
- D. Lgs 33-2013 m.e.i.s. (D. Lgs.97-2016)
- L. 124-2015 (Legge Madia)
- D.Lgs 50-2016 e smi Disciplina Appalti
- Delibera Anac 1134-2017.

PAR. 2.2 (DALLA SEZIONE 2. DEL MANUALE MOG – PARTE GENERALE)

1.4 ARTICOLAZIONE DEL MANUALE (PARTE GENERALE) IN SEZIONI

Il Modello Organizzativo Gestionale e di Controllo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, modifiche e integrazioni successive, è definito in termini operativi dal Manuale Operativo Parte Generale, composto dalle *Sezioni (1#10)*, dal Manuale Parte Speciale (*Sezioni 1#5*) e dalle Appendici.

MOG-APPENDICI REV. 5 DEL 31/01/2019

DATA: 31-01-2019 PAG.. 8 / 18

Nella Valutazione dei rischi (vedasi il Manuale Parte Speciale, oltre che il Piano di Prevenzione della Corruzione) si tiene conto della valutazione dei rischi di commissione dei reati "231" esposta nel documento denominato "risk analysis" o Analisi dei rischi.

SEZIONI

- Sez. I Descrive il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001, m.e.i.s.
- Sez. II Descrive le componenti del M-O-G e del Manuale Operativo
- Sez. III Descrive il Codice Etico del Consorzio COSEF
- Sez. IV Descrive il Regolamento Comportamentale
- Sez. V Descrive il Regolamento Disciplinare e Sanzionatorio
- Sez. VI Riporta l'analisi delle operatività aziendali e l'organizzazione che l'Azienda si è data, per poterle svolgere al meglio; nella 2° parte della Sezione sono evidenziati i rischi di commissione dei reati contemplati dal Decreto
- Sez. VII Riguarda i contenuti del M-O-G in relazione a quanto specificato dall'articolo 30 della Legge 81/2008
- Sez. VIII Tratta dell'istituzione e delle modalità di lavoro dell'Organismo di Vigilanza e Controllo
- Sez. IX Riguarda il sistema complessivo di controllo
- Sez. X Prevenzione e Repressione della corruzione – Piano per la trasparenza.

MANUALE (PARTE SPECIALE)

- 1) Riporta il D. Lgs. 231/2001, modifiche e integrazioni successive
- 2) Analisi delle attività e valutazione dei rischi ad esse correlati
- 3) Contiene i protocolli etici

APPENDICI

- 1) Contiene l'organigramma del Consorzio
- 2) È il documento di sintesi del Manuale Operativo del Modello
- 3) Contiene il Regolamento dell'ODV (Organismo di Vigilanza e Controllo).

MOG-APPENDICI REV. 5 DEL 31/01/2019

DATA: 31-01-2019 PAG.. 9 / 18

PAR. 2.3 (DALLA SEZIONE 3. DEL MANUALE MOG - PARTE GENERALE)**1.5 CODICE ETICO****GENERALITÀ**

Il Consorzio per lo Sviluppo Economico del Friuli, di seguito più spesso denominato Consorzio COSEF, ha scelto di realizzare e adottare un Modello di Gestione Integrato nel rispetto dei principi di legalità e di correttezza promozionale, gestionale ed amministrativa, in piena osservanza di leggi, regolamenti e normative vigenti, cogenti e volontarie, applicabili alle attività e ai servizi svolti e agli ambiti in cui opera, allo scopo di confermare e rendere manifesto il suo impegno costante a conformarsi,

- con riferimento alla cosiddetta “responsabilità amministrativa”, alle prescrizioni di cui all’Art. 6 e all’Art. 7 del D.Lgs. 231 del 2001 m.e.i.s.,
- sui temi del “rispetto dell’ambiente”, alla Politica ambientale e al Sistema di Gestione Ambientale già adottati dal Consorzio COSEF secondo lo standard internazionale UNI-EN-ISO 14001, *con riguardo al d.lgs. 152/06 e s.m.i.*;
- in termini di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro, alle norme del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
- in termini di prevenzione della corruzione, alla legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e alla determina dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 8 di data 17 giugno 2015, titolata “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”,
- in termini di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Consorzio COSEF, nell’adottare il Modello Organizzativo descritto, intende perseguire gli obiettivi istituzionali:

- di miglioramento continuo dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi erogati, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e di legalità, come ribaditi dalle norme vigenti,
- di successo delle sue attività di promozione e di acquisizione di nuovi insediamenti,
- di miglioramento delle sue prestazioni ambientali e di quelle del territorio di competenza, incentivando e promuovendo uno sviluppo sostenibile e duraturo,
- di miglioramento del sistema di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro, nei siti e negli ambiti direttamente gestiti,
- di efficacia ed efficienza della gestione economica, onde ricavare dalle attività dirette le risorse necessarie per lo sviluppo delle sue finalità istituzionali.

Il Consorzio COSEF (Amministratori, dirigenti, preposti, lavoratori) si impegna inoltre ad assicurare che i contenuti della presente dichiarazione del Codice Etico siano compresi, condivisi ed attuati dai destinatari interni e che siano resi disponibili al pubblico e diffusi agli interlocutori esterni; a tal fine negli atti di incarico e/o nei contratti di acquisto di servizi e lavori COSEF prevede apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

MOG-APPENDICI REV. 5 DEL 31/01/2019

DATA: 31-01-2019 PAG.. 10 / 18

CODICE ETICO: PRINCIPI E LINEE GUIDA**Osservanza delle Norme Vigenti**

Il Consorzio COSEF considera da sempre quali suoi fondamentali ed imprescindibili valori la piena osservanza delle leggi e normative vigenti, la trasparenza e completezza della informazione, la riservatezza delle informazioni e la tutela della privacy, la lealtà e la correttezza delle sue attività promozionali, ritenendo che nessun obiettivo del Consorzio possa giustificare violazioni di legge, illegalità, o anomalie di qualsiasi genere, nell'espletamento delle proprie operatività.

Valori del Territorio

Le tradizioni culturali locali, le tecnologie e l'attenzione allo sviluppo di prodotti e di processi produttivi innovativi, le competenze delle comunità imprenditoriali dei luoghi in cui il Consorzio COSEF agisce (ereditate dalle gestioni consortili pregresse) sono tuttora altrettanti punti di forza del mondo industriale friulano: è compito del Consorzio garantire alle aziende associate le condizioni operative in grado di favorirne le attività, lo sviluppo dei volumi di lavoro e il consolidamento della loro presenza commerciale in Italia e all'estero.

Sicurezza e Igiene

Il Consorzio COSEF assume come valore assoluto la salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro, impegnandosi a conformarsi integralmente al rispetto della normativa vigente in materia e comunque a valutare e prevenire i potenziali rischi inerenti alla propria attività; di conseguenza, considera di essenziale importanza la formazione dei dipendenti e la loro sensibilizzazione in materia di corretta gestione per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

Rispetto dell'Ambiente

Pienamente consapevole delle particolarità dei contesti in cui è inserito, il Consorzio COSEF ha scelto di operare in accordo ai principi di tutela per la valorizzazione delle risorse ambientali, attraverso un uso razionale del territorio e, al tal fine, conferma gli impegni derivanti dall'adozione della "Politica ambientale" e dalla certificazione del Sistema di Gestione Ambientale, già acquisiti dal Consorzio COSEF secondo la norma UNI-EN-ISO 14001 assicurandone il mantenimento nel tempo e l'allargamento ai territori di competenza.

Rispetto delle persone e dei beni

Il Consorzio si impegna a tutelare l'integrità psicofisica dei dipendenti, nel rispetto della loro personalità, proibendo ogni e qualsiasi forma di molestia – psicologica, fisica, sessuale – nei loro confronti.

A tal fine, vieta qualsiasi forma di intimidazione o minaccia (anche non verbale, ovvero derivante da più atteggiamenti atti a intimidire perché ripetuti nel tempo o perché provenienti da diversi soggetti) che sia di ostacolo al sereno svolgimento delle proprie funzioni ovvero l'abuso da parte del superiore gerarchico della posizione di autorità, altresì proibendo ogni e qualsiasi forma di mobbing secondo il concetto di tempo in tempo elaborato dal prevalente orientamento giurisprudenziale.

Tutto il personale del COSEF è tenuto a operare con la dovuta cura e diligenza sui beni di proprietà del Consorzio, adottando comportamenti responsabili e in linea con le procedure

MOG-APPENDICI REV. 5 DEL 31/01/2019

DATA: 31-01-2019 PAG.. 11 / 18

operative predisposte per regolamentare l'utilizzo delle attrezzature e degli assett consortili.

Competenza Professionale

La politica del Consorzio COSEF è rivolta al raggiungimento dell'eccellenza nella qualità dei servizi erogati, da perseguire

- attraverso l'attenzione alle esigenze delle aziende associate, in merito ai servizi forniti dal Consorzio, ed alle azioni necessarie per la soddisfazione delle stesse,
- valorizzando i contributi di idee e di esperienze provenienti dai diversi attori che concorrono alla produzione dei servizi forniti,

operando costantemente per il raggiungimento di adeguati livelli di professionalità e di redditività, tali da consentire gli investimenti necessari per il miglioramento della qualità nell'erogazione dei servizi e per la maggiore sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

Il Consorzio si impegna a rendere disponibile e a dare ampia diffusione del Codice Etico nonché ad assicurare che sia compreso ed attuato da tutte le componenti della struttura.

Udine, 30 gennaio 2018

Il Presidente
(Renzo Marinig)

MOG-APPENDICI REV. 5 DEL 31/01/2019

DATA: 31-01-2019 PAG.. 12 / 18

PAR. 2.4 (DALLA SEZIONE 4. DEL MANUALE MOG – PARTE GENERALE)**1.6 REGOLAMENTO COMPORIMENTALE**

Il Regolamento Comportamentale del Consorzio COSEF è stato emanato allo scopo di dare applicazione puntuale ai principi espressi dal Codice Etico, con l'obiettivo di prevenire situazioni che possano comportare la commissione di reati e violazioni di leggi, in particolare, i reati e le responsabilità previste dal D.Lgs n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Il Regolamento Comportamentale

- specifica esplicitamente obblighi e divieti per le distinte categorie dei soggetti in posizione apicale, di quelli in posizione subordinata e dei collaboratori esterni
- precisa in via operativa i contenuti dei principi esplicitati dal codice etico.

In particolare il Regolamento definisce gli obblighi ed i doveri da adempiere, da parte degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori esterni.

Il Regolamento definisce anche i compiti dell'ODV; inoltre elenca i divieti da osservare per tutti i soggetti.

Obblighi, doveri e divieti, per gli amministratori, dipendenti e collaboratori esterni tengono in debito conto le disposizioni concernenti la prevenzione della Corruzione e la Trasparenza delle decisioni intraprese e degli atti relativi.

Il Regolamento Comportamentale è riportato per intero nella sezione 4 del Manuale Operativo, parte generale.

PAR. 2.5 (DALLA SEZIONE 5. DEL MANUALE MOG – PARTE GENERALE)**1.7 REGOLAMENTO DISCIPLINARE E SANZIONATORIO**

I soggetti della Società, Amministratori, Dipendenti e Collaboratori, indipendentemente da posizione, funzione, incarico, sono tenuti all'osservanza delle leggi, dei regolamenti vigenti e del Modello.

Inoltre, ciascun Amministratore, Dipendente e Collaboratore, debitamente informato in merito agli obblighi derivanti dalle disposizioni interne in materia di Prevenzione della Corruzione e agli obblighi di Trasparenza, è tenuto al rispetto delle procedure agli stessi relativi.

Ogni violazione del Codice Etico, del Regolamento Comportamentale e delle direttive impartite per la prevenzione della responsabilità amministrativa, comporta provvedimenti disciplinari e sanzionatori a carico dei soggetti trasgressori, commisurati alla gravità della violazione e al danno potenziale o reale per la Società, in termini economici, morali e di immagine, come previsto dai contratti collettivi nazionali del settore.

Il Regolamento Disciplinare e Sanzionatorio è riportato per intero nella Sezione 5 del Manuale Operativo, parte generale.

PAR. 2.6 (DALLA SEZIONE 6. DEL MANUALE MOG – PARTE GENERALE)**1.8 ANALISI DELLE ATTIVITÀ E VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRELATI**

Nella definizione del suo Modello Organizzativo, il Consorzio ZIU ha tenuto conto delle sue attività caratteristiche, cioè di quelle che direttamente consentono il raggiungimento delle sue finalità istituzionali e dei suoi obiettivi economici e di servizio alla clientela, oltre che quelle di controllo direzionale e di gestione complessiva del Consorzio, e quelli relativi alla Prevenzione della Corruzione e agli obblighi di Trasparenza.

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale, costituito con decreto Prefettizio del 02/10/70 N.37324/AA.EE., è un ENTE PUBBLICO ECONOMICO come previsto dall'art.1 della

MOG-APPENDICI REV. 5 DEL 31/01/2019

DATA: 31-01-2019 PAG.. 13 / 18

L.R.18/01/1999, N.3, Le attività caratteristiche del Consorzio sono elencate al paragrafo 6.0 della Sezione 6, al secondo capoverso.

La descrizione delle modalità di esecuzione delle attività caratteristiche si riferisce a due ambiti di applicazione:

1) Sistema di gestione ambientale (SGA) del Consorzio: il **Manuale del Sistema di Gestione Ambientale (MGA)** e le **procedure correlate (PSA)** descrivono gli elementi caratterizzanti il SGA operante presso l'organizzazione volto a garantire la gestione ambientale.

In tale ambito - desunte dall'organigramma e mansionario - sono rappresentate risorse, ruoli e responsabilità.

Il **Paragrafo 4** del citato (MGA) riporta i contenuti e le responsabilità attribuite all'interno della struttura organizzativa che il Consorzio si è data.

2) Operatività "generale" del Consorzio:

La descrizione delle attività - non riferite all'ambito di applicazione del SGA - relative ai processi di supporto (anche tecnico), amministrazione (in senso lato), gestione economica e finanziaria, sono riportate nella procedura **Amministrazione e Bilancio** e in altri protocolli, documenti e norme operative interne, emanate dal vertice del Consorzio.

L'analisi delle attività e dei rischi correlati di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e degli altri reati in genere, è dedicata la Sezione 6 del Manuale Operativo, parte generale. Nel Manuale - Allegati (la cosiddetta parte specifica), nelle Sezioni 2 e 3 sono riportate le valutazioni dei rischi di commissione dei reati, in relazione a ciascuna attività considerata.

PAR. 2.7 (DALLA SEZIONE 7. DEL MANUALE MOG – PARTE GENERALE)

1.9 CONFORMITÀ DEL MODELLO AI REQUISITI DELL'ART. 30 DEL T.U. 81/2008

Come indicato dalla Sezione 1 del Manuale parte generale e dall'Allegato (parte specifica) sezione 1, la legge 123/2007 ha introdotto nel testo del D.Lgs. 231/2001 l'Art. 25 – septies, relativo alla violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute sul posto di lavoro.

Nel D.Lgs. 81/2008 (integrato con il Decreto legislativo 3 agosto 2009 n° 106), ed in particolare nelle disposizioni dell'art. 30, sono specificati i requisiti che il Modello Organizzativo deve possedere, per consentire all'Ente l'esenzione totale o almeno la drastica attenuazione delle pene, altrimenti sanzionate in caso di incidenti ed infortuni gravi o di altre violazioni delle norme concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro.

Gli stessi requisiti, coerenti con quelli contenuti nella norma BS OHSAS 18001: 2007, sono alla base del Modello Organizzativo adottato dal Consorzio.

A tali requisiti, in conformità con l'Art. 30 del D.Lgs. 81 è dedicata la Sezione 7 del Manuale Operativo, parte generale.

PAR. 2.8 (DALLA SEZIONE 8. DEL MANUALE MOG – PARTE GENERALE)

1.10 ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO (ODV)

L'istituzione dell'ODV è un atto prioritario, realizzato con la delega di funzioni e poteri allo stesso, e completa in modo organico il sistema di prevenzione della responsabilità amministrativa della Società.

All'uopo, il Consorzio COSEF, all'atto della approvazione, adozione e deliberazione di entrata in vigore del Modello, dovrà istituire un ODV, dotato dell'autonomia, delle competenze e delle

MOG-APPENDICI REV. 5 DEL 31/01/2019

DATA: 31-01-2019 PAG.. 14 / 18

professionalità necessarie, al fine di poter adempiere ai compiti da espletare. L'Organismo dovrebbe avvalersi della collaborazione consultiva ed organizzativa della struttura aziendale, per funzioni di raccordo e di interfaccia con il personale interno.

Il Regolamento dell'ODV (riportato per esteso nell'Appendice 3), contiene:

- 1) Generalità
- 2) Inseadimento dell'Organismo
- 3) Modalità di esecuzione della Vigilanza
- 4) Verifiche di adeguatezza del Modello
- 5) Sanzioni

All'Organismo di Vigilanza, alla sua istituzione ed alle modalità di esecuzione della vigilanza è dedicata la Sezione 8 del Manuale Operativo, parte generale.

PAR. 2.9 (DALLA SEZIONE 9. DEL MANUALE MOG – PARTE GENERALE)

1.11 SISTEMA COMPLESSIVO DI CONTROLLO

Il Modello Organizzativo del Consorzio COSEF, di cui tratta la Sezione 9 del Manuale del Modello, parte generale, contempla vari livelli di responsabilità esecutiva, di coordinamento o supervisione e controllo, di verifica periodica interna e di verifica di adeguatezza.

- I. **Primo livello** di responsabilità (livello operativo): ogni attività è affidata alla responsabilità esecutiva del personale incaricato, definito dalle procedure operative specificate alla Sezione 8 del Manuale Operativo, parte generale.
- II. **Secondo livello** di responsabilità (livello di coordinamento e supervisione): la struttura organizzativa dell'Ente, anche descritta dal Manuale del Sistema di Gestione Ambientale, indica le responsabilità e autorità di coordinamento o supervisione e controllo attribuite ai Responsabili di Funzione. Modalità esecutive e frequenza di coordinamento, supervisione e controllo, fanno parte dei criteri e delle scelte discrezionali degli stessi; del resto essi rispondono delle eventuali anomalie verificatesi nel corso delle attività da loro coordinate, come pure dei meccanismi di supervisione e controllo adottati.
- III. **Terzo livello** (verifiche ispettive interne): i Sistemi di Gestione, indicati dai documenti specificati alla Sezione 6 – Parte I hanno definito ed attuato un sistema di verifiche ispettive interne; tali verifiche, pianificate nel corso di riunioni periodiche (Riesame della Direzione), sono condotte da un gruppo di verifica guidato dal RGV (Responsabile del Gruppo di Verifica), abilitato a condurre attività di verifica ispettiva interna e privo di rapporti di dipendenza gerarchica con i responsabili dei processi oggetto della verifica.
- IV. **Quarto livello** (verifica di adeguatezza): la verifica di adeguatezza del Modello e della sua applicazione ed i contenuti delle verifiche condotte dall'Organismo di Vigilanza e Controllo (di cui tratta la Sezione 8, al Capitolo 2, 1° capoverso) saranno oggetto di autonome scelte e decisioni da parte dell'Organismo stesso.

MOG-APPENDICI REV. 5 DEL 31/01/2019

DATA: 31-01-2019 PAG.. 15 / 18

PAR. 2.10 (DALLA SEZIONE 10. DEL MANUALE MOG – PARTE GENERALE)

1.12 PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE – PIANO PER LA TRASPARENZA

Il Consorzio (Sezione 3 del Manuale, Parte Generale), aderisce alle disposizioni vigenti in termini di Lotta alla Prevenzione della Corruzione e della Illegalità e in termini di Trasparenza degli atti.

A tale scopo, la valutazione dei rischi di corruzione e di mancata trasparenza e dei rischi di commissione degli altri reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001, è riportata nella Parte Specifica del Manuale, Allegato 2.

Con riferimento a ciascuna attività, sono specificati i meccanismi di formazione delle decisioni e sono precisati, nel Piano di Prevenzione della Corruzione (Allegato 5 del Manuale – parte specifica) , i passi operativi e informativi, grazie ai quali si ritiene possibile mettere in evidenza le decisioni e le modalità di controllo da intraprendere e attuare in merito.

APPENDICE 3: REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**1. GENERALITÀ**

L'articolo 6 del Decreto Lgs 231/2001 richiede, quale condizione necessaria per evitare, o almeno attenuare, le sanzioni applicabili a fronte dei reati previsti dal Decreto, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo Gestionale e di Controllo e di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, l'Organismo di Vigilanza e Controllo.

L'autonomia richiesta dalla norma presuppone che l'Organismo di Vigilanza risponda, nello svolgimento delle sue funzioni, al Consiglio di Amministrazione.

1.1 INCARICO1.1.1 Affidamento dell'incarico

L'incarico è affidato dal Consiglio di Amministrazione, tramite il Legale Rappresentante, oppure tramite un Amministratore appositamente delegato.

1.1.2 Requisiti

Nell'attribuzione dell'incarico, la Società tiene conto dei seguenti requisiti:

- i. Onorabilità personale,
- ii. indipendenza dagli organi di conduzione e gestione operativa dell'azienda,
- iii. assenza di conflitti di interesse
- iv. assenza di relazioni di parentela con componenti degli organi societari
- v. capacità di analisi dei processi operazionali e di valutazione dei rischi connessi a ciascuna attività e decisione dell'azienda
- vi. continuità d'azione

1.1.3 Riferimento

L'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, degli esiti della sua attività.

1.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA1.2.1 Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

1. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello;
2. sull'efficacia e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura dell'Ente, nel prevenire la commissione di reati e di illeciti;
3. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, qualora se ne siano riscontrate le esigenze, a fronte di mutate condizioni organizzative e di dispositivi di legge.

1.2.2 COMPITI DELL'ODV:

ESEGUE LE ATTIVITÀ DI VIGILANZA (SECONDO IL PROGRAMMA PREDISPOSTO), IN AUTONOMIA, ED UTILIZZA (SE RITENUTE UTILI) LE LISTE DI RISCANTRO SUGGERITE (ALL. 4. DEL MANUALE M-O-G).

LA VIGILANZA RIGUARDA IL RISPETTO DEL M-O-G PER QUANTO ATTIENE ALLA PREVENZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEI REATI CONTEMPLATI DAL D.LGS. 231 / 2001 E DI ALTRI ILLECITI IN GENERE

L'ODV ESEGUE, QUANDO RITENUTO OPPORTUNO, VERIFICHE MIRATE SU DETERMINATE OPERAZIONI O SPECIFICI ATTI POSTI IN ESSERE, NELL'AMBITO DELLE "ATTIVITÀ CRITICHE" O A RISCHIO DI CRITICITÀ

LA VIGILANZA È IN PARTE "A PROGRAMMA", CON PREAVVISO, IN PARTE "SENZA PREAVVISO".

L'ODV SEGNALE AL VERTICE DELL'AZIENDA LE OPPORTUNITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

NOTA: L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA INTEGRA E SI AGGIUNGE ALLE ORDINARIE RESPONSABILITÀ DI CONTROLLO, ATTRIBUITE AL DIRETTORE DI FUNZIONE, AL CAPO-REPARTO O UFFICIO, AL PREPOSTO.

MOG-APPENDICI REV. 5 DEL 31/01/2019

DATA: 31-01-2019 PAG.. 17 / 18

1.2.3 FLUSSO DI INFORMAZIONI VERSO L'ODV
L'ODV È INFORMATO IN MERITO AL SISTEMA DI DELEGHE, PROCURE E INCARICHI SPECIALI IN VIGORE (FLUSSO DELLE RESPONSABILITÀ ATTRIBUITE)
L'ODV È INFORMATO DALLE DIREZIONI COMPETENTI IN MERITO ALLA EFFETTIVA APPLICAZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI DIPENDENTI E COLLABORATORI
È COSTANTEMENTE INFORMATO DALLA DIREZIONE E DAI RESPONSABILI, SUI NUOVI ASPETTI DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE CHE POTREBBERO ESPORRE L'AZIENDA AD ULTERIORI RISCHI DI COMMISSIONE DI REATI E ILLECITI
SONO OBBLIGATORIAMENTE TRASMESSI ALL'ODV I RAPPORTI RILASCIATI DA SOGGETTI TERZI, UFFICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O PRIVATI, A SEGUITO DELLE LORO ATTIVITÀ D'ISPEZIONE
SONO TRASMESSI ALL'ODV PROVVEDIMENTI E/O NOTIZIE PROVENIENTI DA ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, O DA ALTRA AUTORITÀ, CONCERNENTI INDAGINI RELATIVE ALLA SOCIETÀ, AI SUOI DIPENDENTI, PER I REATI PREVISTI DAL DECRETO
SONO TRASMESSE ALL'ODV LE RICHIESTE DI ASSISTENZA LEGALE INOLTRE DA DIRIGENTI E DIPENDENTI, IN CASO DI AVVIO DI PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO PER I REATI PREVISTI DAL DECRETO
SONO TRASMESSI ALL'ODV I RAPPORTI DEI RESPONSABILI DI ALTRE FUNZIONI, NELL'AMBITO DELLE LORO VERIFICHE INTERNE, CONCERNENTI FATTI, ATTI, EVENTI O OMISSIONI CON PROFILI DI CRITICITÀ RISPETTO ALLE NORME DEL DECRETO
SONO TRASMESSE ALL'ODV LE NOTIZIE RELATIVE A PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI IRROGATE (VERSO I DIPENDENTI), OVVERO ALL'ARCHIVIAZIONE DI TALI PROCEDIMENTI E RELATIVE MOTIVAZIONI
L'ODV RACCOGLIE LE SEGNALAZIONI PROVENIENTI DA DIPENDENTI E COLLABORATORI, RELATIVE ALLA COMMISSIONE, O ALLA RAGIONEVOLE CONVINZIONE DELLA COMMISSIONE, DEI REATI PREVISTI DAL DECRETO O COMUNQUE A CONDOTTE NON IN LINEA CON LE REGOLE DEFINITE DAL MODELLO. <i>TALI SEGNALAZIONI POSSONO PERVENIRE ALL'ODV DIRETTAMENTE DAL DIPENDENTE, OPPURE DAL RESPONSABILE CHE HA RICEVUTO LA SEGNALAZIONE FORMULATA DAL SUO SOTTOPOSTO.</i> <i>IL TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI DI CUI SOPRA È SPECIFICATO ALLA TERZA RIGA DEL SUCCESSIVO PARAGRAFO "ATTIVITÀ DELL'ODV"</i>

1.2.4 ATTIVITÀ DELL'ODV
SI COORDINA CON LE FUNZIONI AZIENDALI PER IL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI DI CUI AL D.LGS.231/01 , O DI ALTRI ILLECITI
VALUTA LE SEGNALAZIONI RICEVUTE E GLI ESITI DELLA VIGILANZA. <i>LE SEGNALAZIONI RICEVUTE SONO OGGETTO DI ACCERTAMENTO E RISCATTO DELLE CIRCOSTANZE SEGNALATE, SE NECESSARIO CON L'AUTO DELLO STESSO SEGNALATORE.</i> <i>NEL CASO CHE L'ODV NE RAVVISI L'OPPORTUNITÀ, SARÀ CURA DELL'ODV STESSO SUGGERIRE ALLA DIREZIONE COMPETENTE LE NECESSARIE REVISIONI DEI PROTOCOLLI / PROCEDURE E DEI SISTEMI DI CONTROLLO, IN GRADO DI DIMINUIRE LE PROBABILITÀ, SE NON DI EVITARE CHE LE ANOMALIE O NON CONFORMITÀ SEGNALATE ABBIANO A RIPETERSI IN FUTURO.</i> IN CASO DI INADEMPIENZE, I PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI SONO APPLICATI (DAGLI ORGANI COMPETENTI) IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALLA SEZIONE 5 DEL MANUALE OPERATIVO, CHE TRATTA DEL SISTEMA DISCIPLINARE
IN CASO DI ATTIVAZIONE DI NUOVI PROCESSI E/O DI VARIAZIONE DELLE NORMATIVE, PROMUOVE RICOGNIZIONI DELLE ATTIVITÀ CORRENTI, AL FINE DI AGGIORNARE L'INDIVIDUAZIONE DELLE "ATTIVITÀ CRITICHE" E PER ACCERTARE LA CONFORMITÀ DEI COMPORTAMENTI ALLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO
PROMUOVE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA MIGLIORE CONOSCENZA E COMPRESIONE DEL MODELLO E PREDISPONE DOCUMENTI, ISTRUZIONI, CHIARIMENTI ED AGGIORNAMENTI RITENUTI UTILI
VERIFICA L'ADEGUATEZZA DEL MODELLO IN RELAZIONE ALLE PRESCRIZIONI NORMATIVE E, IN COLLABORAZIONE CON IL VERTICE AZIENDALE, VALUTA LE EVENTUALI ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO
INFORMAZIONI, SEGNALAZIONI E RAPPORTI PREVISTI DAL MODELLO, SONO CONSERVATI DALL'ODV IN UN APPOSITO DATA BASE RISERVATO (INFORMATICO O CARTACEO) PER UN PERIODO DI 5 ANNI

1.2.5 FLUSSO DI INFORMAZIONI DALL'ODV AL VERTICE DELL'AZIENDA
L'ODV RIFERISCE AL CDA ANNUALMENTE (E QUANDO RICHiesto DALL'AMMINISTRAZIONE), IN MERITO ALL'ATTUAZIONE ED ALLA COSTANTE APPLICAZIONE DEL MODELLO
REDIGE IL RAPPORTO SEMESTRALE DELLA VIGILANZA, CHE RELAZIONA SULLE ATTIVITA' CONDOTTE
IL RAPPORTO HA PER OGGETTO LA VIGILANZA ESEGUITA, IN RELAZIONE AL PIANO DI LAVORO A SUO TEMPO PRESENTATO, GLI EVENTUALI SCOSTAMENTI E LE RELATIVE MOTIVAZIONI,
IL RAPPORTO RIFERISCE LE EVENTUALI CRITICITÀ EMERSE, SIA IN TERMINI DI COMPORTAMENTI O ACCADIMENTI INTERNI, SIA IN TERMINI DI EFFICACIA DEL MODELLO.
È COMPITO DELL'ODV SEGNALARE LE EVENTUALI INADEGUATEZZE DEL MODELLO E PROPORRE LE MISURE NECESSARIE PER ADEGUARNE L'EFFICACIA.
L'ODV PRESENTA ANNUALMENTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL PIANO DELLE ATTIVITÀ PER L'ANNO SUCCESSIVO

1.3 DISCREZIONE E RISERVATEZZA

Durante la propria attività l'ODV mantiene la massima discrezione e riservatezza, avendo come unici referenti gli organi societari e la direzione aziendale.

2. INSEDIAMENTO

All'atto del suo insediamento, è compito dell'ODV definire il programma delle sue attività; in genere, il programma di lavoro copre un anno solare.

3. VIGILANZA

L'ODV esegue le sue attività, in rapporto con gli Uffici oggetto della vigilanza, con le seguenti modalità operative e di documentazione delle evidenze rilevate:

1. preavviso: non tutte le attività di vigilanza possono essere svolte a fronte di preavviso, come peraltro richiedono gli standard nazionali e internazionali (Linee Guida INPS-INAIL, BS 18001 OHSAS) per il sistema Sicurezza
2. le attività sono affidate all'ODV, con il supporto della struttura operativa interna
3. il rapporto sugli esiti della vigilanza è inviato al Consiglio di Amministrazione.

4. VERIFICHE DI ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Nel corso delle attività dell'Organismo, sono revisionate (Sezione 8 del Manuale Operativo) le valutazioni di criticità di processi ed attività e gli stessi Protocolli.

Le registrazioni relative alle verifiche di adeguatezza del Modello sono allegate al rapporto che l'Organismo consegna alla Direzione.

5. SANZIONI

Ogni grave negligenza, inerzia, difetto di coordinamento con le funzioni aziendali, o carenza di vigilanza e controllo da parte dell'Organismo, che costituisca inadempimento rispetto alle attribuzioni conferite, può comportare la revoca dell'incarico.

COSEF
Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli

ANALISI DEI RISCHI DI REATO
(da Responsabilità Amministrativa, di Concussione – Corruzione Passiva)

Documento di Riferimento di:
Modello Organizzativo (231/2001)
Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma
Triennale di Trasparenza e Integrità

COSEF
ANALISI DEI RISCHI
(DI ILLEGALITÀ IN GENERE, DI CORRUZIONE E DI MANCATA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ)

RA – Rev. 2

Data: 31-01-2019 Pag.. 2 / 20

Modifiche della Revisione 2 (31-01-2019) rispetto alla precedente	3
1. Parte 1a	4
Premessa.....	4
2. <i>Analisi delle attività</i>	5
2.1 <i>Generalità del Sistema di Gestione</i>	5
2.2 Risk-analysis: Criteri di Valutazione	5
2.3 Attività ed Analisi dei Rischi.....	7
2.4 Reati Considerati nella Risk Analysis.....	7
3. <i>Risk Analysis</i>	10
3.1 <i>Processi di Sviluppo Promozionale e Istituzionale</i>	10
3.2 <i>Processi di Sviluppo Tecnico</i>	11
3.3 <i>Processi Tecnico-Operativi</i>	14
3.4 <i>Processi di Assistenza Post Vendita</i>	16
3.5 <i>Processi di Direzione e Controllo del Consorzio</i>	16
3.6 <i>Processi e Attività amministrative e Gestionali</i>	18
4: <i>Risk Analysis per Attività</i>	20

COSEF
ANALISI DEI RISCHI

(DI ILLEGALITÀ IN GENERE, DI CORRUZIONE E DI MANCATA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ)

RA – Rev. 2

Data: 31-01-2019 Pag.. 3 / 20

MODIFICHE DELLA REVISIONE 2 (31-01-2019) RISPETTO ALLA PRECEDENTE

2.1 Generalità del Sistema di Gestione

Al quarto punto viene richiamato, tra i documenti che definiscono il sistema di gestione del Consorzio, il Disciplinare applicativo del Regolamento Europeo n.679/2016.

3. RISK ANALYSIS

I processi relativi alle trattative ed eventuali contratti con proprietari e/o espropriandi di immobili, che il Consorzio intende acquisire, comportano il trattamento di dati personali. Analoghi trattamenti attengono ai per quanto attiene ai rapporti con professionisti e con fornitori, nonché con i dipendenti e consulenti.

Le attività riferite sono (vedasi Manuale Operativo parte speciale) ai paragrafi:

2.5 PROCESSI DI SVILUPPO PROMOZIONALE E ISTITUZIONALE

(1) Contatti e rapporti con ...

2.6 PROCESSI DI SVILUPPO TECNICO

(5) Gestione del patrimonio, frazionamenti e piani di acquisto,

2.7 PROCESSI TECNICO-OPERATIVI

(1) Contatti

(2) Relazioni

2.10 PROCESSI E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E GESTIONALI

(1) Atti di natura amministrativa, societaria, finanziaria, e fiscale; gestione R.U.

Per le attività sopra indicate tra i Documenti di riferimento è citato:

Regolamenti e relativi Disciplinari applicativi;

Per le attività sopra indicate è stato aggiunto come Rischio Amministrativo;

- violazione delle normative concernenti la tutela dei dati personali.

e come protocollo di prevenzione

- Disciplinare applicativo del Regolamento Europeo n.679/2016.

Le tabelle rappresentative dei rischi correlati alle attività indicate (r.a. 01, 02, 03 e 05) riferiscono tra i possibili reati anche la violazione del Regolamento Europeo, con le valutazioni in merito formulate dal Registro delle attività allegato al Disciplinare stesso.

COSEF
ANALISI DEI RISCHI
(DI ILLEGALITÀ IN GENERE, DI CORRUZIONE E DI MANCATA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ)

RA – Rev. 2

Data: 31-01-2019 Pag.. 4 / 20

1. PARTE 1A

PREMESSA.

Il Modello Organizzativo del Consorzio COSEF (MOG), come pure il Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), che riporta al suo interno il Programma Triennale della Trasparenza, fanno entrambi riferimento all'analisi del rischio che venga commessa una qualsiasi illegalità, del tipo di quelle elencate nel Decreto Legislativo 231/2001 e nelle sue modifiche e integrazioni successive, o di quelle riguardanti i reati di concussione e di corruzione, come elencati nella legislazione vigente.

Per tali motivi, è sembrato opportuno alla Direzione, redigere un unico documento, la risk-analysis, al quale entrambi (MOG e PTPC) possono fare riferimento.

La risk-analysis del Consorzio COSEF, coerente alle linee Guida di Confindustria, considera i processi attraverso cui il Consorzio esplica le funzioni attribuitegli per legge, li esamina in dettaglio, secondo le metodologie classiche di "process analysis", suddividendole in macro-attività, e per ognuna prende in considerazione i rischi che reati o illegalità possano, anche se in via del tutto teorica, essere commesse illegalità.

La "Valutazione dei Rischi" di cui al paragrafo 3 è stilata con riguardo al Consorzio incorporante anche quanto accertato per il Consorzio incorporato. In merito è stato sì è anche esaminata la documentazione del MOG del Consorzio CIPAF di data 23/06/2016 che alla "Parte Speciale" – "Reati ambientali" pag. 55 ha qualificato la pericolosità dei processi. Al riguardo si fa anche riferimento a quanto riportato nel "Due Diligence Report" del Consorzio della ZIU di data 25 luglio 2017 che tratta delle "verifiche contabili e fiscali", "verifiche in materia ambientale", "verifiche in materia edilizia", e "verifiche in materia di sicurezza" e quanto affermato dal responsabile amministrativo del Consorzio CIPAF, oggi alle dipendenze del Consorzio COSEF.

Di seguito viene rappresentata la trattazione del rischio, ovvero la sua valutazione, la sua ponderazione secondo criteri per quanto possibile oggettivi, e la determinazione delle possibili misure di suo contenimento.

COSEF
ANALISI DEI RISCHI
(DI ILLEGALITÀ IN GENERE, DI CORRUZIONE E DI MANCATA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ)

RA – Rev. 2

Data: 31-01-2019 Pag.. 5 / 20

2. ANALISI DELLE ATTIVITÀ

2.1 GENERALITÀ DEL SISTEMA DI GESTIONE

Il Consorzio COSEF ha definito il suo Sistema di Gestione nei documenti di seguito citati:

- Principi e valori costitutivi dell'Ente, impegni e codici etici, comportamentali e disciplinari sono definiti dal Manuale Operativo del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo (parte generale), del quale Manuale il presente documento contiene la trattazione dei rischi di illegalità.
- La descrizione delle attività caratteristiche dell'Ente e delle modalità di esecuzione delle stesse sono riportate:
 - dalla Sezione 6 del Manuale Operativo – Parte Generale
 - dal Manuale e dai documenti del Sistema di Gestione Ambientale, certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001
- da protocolli e procedure correlati al Modello, di cui è riportato l'elenco nella Sezione 3 dello stesso Manuale – Parte Speciale, tra le quali la **Procedura dell'attività Amministrativa e Gestionale** che descrive processi ed attività di gestione contabile, economica e finanziaria dell'Ente; la stessa procedura riporta anche le modalità di esecuzione e registrazione di taluni processi decisionali e direzionali, strettamente correlati alla gestione finanziaria, amministrativa ed informatica della Consorzio e la **Procedura Gestione Risorse Umane**.
- Per quanto attiene alle modalità esecutive dirette di talune attività ed ai rischi che la natura dei lavori svolti, l'ambiente in cui vengono eseguiti, i materiali, le attrezzature, gli strumenti e le condizioni operative hanno oppure potrebbero avere sulla Salute e Sicurezza sul posto di lavoro, le descrizioni e valutazioni conseguenti sono riportate nel DVR - Documento di Valutazione dei Rischi e nei documenti correlati in fase di adeguamento.
- *Infine, in riferimento ai dati personali (vedi anche il D. Lgs.231/2001, all'Art. 24bis "Trattamento illecito dei dati"), il documento **Disciplinare applicativo del Regolamento Europeo 679/2016**, Denominato "GDPR", revisione 2 del 9/01/2019, fornisce le informazioni relative ai rischi di violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo citato, violazioni che, di fatto, configurano anche la responsabilità amministrativa dell'Ente, all'articolo sopraindicato.*

2.2 RISK-ANALYSIS: CRITERI DI VALUTAZIONE

I rischi di commissione dei reati di cui al citato D.Lgs. 231/2001 e di altre illegalità in genere riguardano i rapporti con la pubblica amministrazione, anche con riguardo alla gestione informatica, la gestione economico finanziaria, la salute e la sicurezza sul lavoro e gli adempimenti ambientali; essi sono classificati tenendo conto del grado di

COSEF
ANALISI DEI RISCHI

(DI ILLEGALITÀ IN GENERE, DI CORRUZIONE E DI MANCATA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ)

RA – Rev. 2

Data: 31-01-2019 Pag. 6 / 20

probabilità di accadimento dell'evento o degli eventi che costituiscono reato e della **gravità** delle conseguenze derivanti dall'accadimento.

Tenuto conto della cultura aziendale e della consuetudine nella valutazione dei rischi, probabilità e gravità sono quantificate nei termini che seguono:

- La Probabilità di accadimento dell'evento (valutazione oggettiva e soggettiva) può essere classificata:
 - **T**, cioè Trascurabile (evento ritenuto teoricamente possibile, anche se mai accaduto negli ultimi 5 anni) e non si ha notizia che l'evento sia accaduto di recente in Enti consimili della regione;
 - **M**, cioè Media (evento avvenuto almeno 1 volta, negli ultimi 5 anni), oppure si ha notizia che sia accaduto più di una volta in Enti simili della Regione;
 - **F**, Forte (evento avvenuto anche più volte, ma non oltre 1 volta per anno);
 - **E**, molto forte (evento avvenuto anche più volte per anno).
- La Gravità delle conseguenze, classificata a fronte di esiti conosciuti (o solo ipotizzati) è classificata:
 - **T**, Trascurabile, anomalia di processo che comporta danni economici, per esempio rifacimento corretto di una operazione male eseguita; peraltro, le conseguenze economiche dell'accadimento sono ritenute non rilevanti;
 - **M**, Media, anomalia di processo che comporta conseguenze economiche non trascurabili, fino ad alcune migliaia di euro; appare però evidente che l'anomalia non è stata commessa per procurare vantaggio, o interesse all'ente e quindi fuori dell'ambito di applicazione del d.lgs. 231/01;
 - **F**, Forte, anomalia di processo o irregolarità che potrebbe anche essere considerata come una delle violazioni (tentata, o commessa) contemplate dal D.Lgs. 231 del 2001, m.e.i.s.; peraltro, grazie alle registrazioni ed ai controlli effettuati dagli uffici DELL'ENTE, si può facilmente dimostrare che l'anomalia o irregolarità è stata commessa violando in modo fraudolento Codice Etico, direttive del vertice, disposizioni, protocolli e prassi abituali;
 - **E**, Molto Forte, tentativo o commissione di un reato tra quelli contemplati dal D.Lgs. 231 del 2001, m.e.i.s., in circostanze in cui potrebbe risultare difficile dimostrare l'estraneità del vertice.
- **Probabilità e Gravità danno luogo alla valutazione del Rischio**, secondo la Tabella seguente.

Tabella di valutazione di Rischi				
(in funzione della probabilità di accadimento dell'evento e della gravità delle conseguenze)				
Gravità	T: Trascurabile	M: Media	F: Forte	E: Molto Forte
Probabilità				
T: Trascurabile	7	6	5	4
M: Media	6	5	4	3
F: Forte	5	4	3	2

COSEF
ANALISI DEI RISCHI
(DI ILLEGALITÀ IN GENERE, DI CORRUZIONE E DI MANCATA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ)

RA – Rev. 2

Data: 31-01-2019 Pag. 7 / 20

Tabella di valutazione di Rischi				
(in funzione della probabilità di accadimento dell'evento e della gravità delle conseguenze)				
Gravità	T: Trascurabile	M: Media	F: Forte	E: Molto Forte
Probabilità				
E: Molto Forte	4	3	2	1

Fermo restando l'impegno consortile di ridurre, in ogni situazione, le probabilità che si verifichino gli eventi a rischio e la gravità delle conseguenze che ne potrebbero derivare, l'Amministrazione ritiene "critiche" le attività per le quali la valutazione dei Rischi è contrassegnata con sfondo grigio (nella tabella sopra riportata); pertanto, ogni volta che se ne presenta l'opportunità, per tali attività, e in via assolutamente prioritaria per quelle che presentano una valutazione del rischio ≤ 3 , vanno individuate le idonee azioni di miglioramento (in genere, passi procedurali e di controllo, denominati "Protocolli").

La valutazione è condotta nella situazione attuale ("as is") ed è ripetuta tenendo conto ("to be") degli eventuali Protocolli proposti, allo scopo di diminuire la probabilità dell'evento e per attenuare l'entità del danno provocato dallo stesso.

2.3 ATTIVITÀ ED ANALISI DEI RISCHI

Nei successivi paragrafi sono riportati gli esiti dell'analisi dei processi, delle attività e dei rischi correlati, condotta con i responsabili delle aree consortili competenti; il quadro sinottico dell'analisi dei rischi, per le attività di ciascuna area è riepilogato nelle tabelle correlate a ciascun paragrafo (riportate nella Sezione 4); ciascuna tabella indica, per ogni attività operativa:

- la descrizione del processo, attività e fase operativa esaminata;
- gli output principali dell'attività;
- i responsabili dell'esecuzione e della convalida (a livello Ufficio) dell'esecuzione dell'attività;
- il rischio delle possibili anomalie (reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e altri) che possono occorrere nello svolgimento dell'attività, con i riferimenti al reato contestabile all'ente a causa dell'inadempienza, e la valutazione della probabilità che la stessa circostanza si verifichi e della gravità dei danni che, nella peggiore delle ipotesi, ne potrebbero derivare, classificati come specificato al precedente paragrafo 2.0.2.

2.4 REATI CONSIDERATI NELLA RISK ANALYSIS

Oltre ai reati indicati in modo analitico agli artt. 24 # 26 del D. Lgs. 231 sopra riportato e descritti al paragrafo 1.2.1 del Manuale Operativo - Parte Generale, per una maggiore completezza della Risk Analysis, peraltro richiamata anche dal Piano della Prevenzione della Corruzione, è stata considerata l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale.

COSEF
ANALISI DEI RISCHI
(DI ILLEGALITÀ IN GENERE, DI CORRUZIONE E DI MANCATA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ)

RA – Rev. 2

Data: 31-01-2019 Pag. 8 / 20

In altre parole, si è ritenuto che in via del tutto teorica non possa essere esclusa l'eventualità che venga commesso uno dei reati di seguito elencati:

Art. 314. Peculato.

Art. 316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui.

Art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato.

Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Art. 317 Concussione

Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione

Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari

Art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Art. 322. Istigazione alla corruzione

Art. 323. Abuso di ufficio

Art. 324. Interesse privato in atti di ufficio

Art. 326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

Art. 328. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

Art. 331. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità

Per altri delitti, elencati a seguire, si è ritenuto che in alcun modo essi possano avere attinenza con le attività del Consorzio, né con i dipendenti del Consorzio stesso, in quanto tali:

Art. 322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Art. 325. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio

Art. 329. Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica

Art. 334. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

COSEF
ANALISI DEI RISCHI

(DI ILLEGALITÀ IN GENERE, DI CORRUZIONE E DI MANCATA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ)

RA – Rev. 2

Data: 31-01-2019 Pag.. 9 / 20

Art. 334. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Art. 335. Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

COSEF
ANALISI DEI RISCHI
(DI ILLEGALITÀ IN GENERE, DI CORRUZIONE E DI MANCATA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ)

RA – Rev. 2

Data: 31-01-2019 Pag. 10 / 20

3. RISK ANALYSIS

Processi ed Attività del Consorzio sono di seguito indicati nella successione tradizionale della Process Analysis (valore aggiunto decrescente).

3.1 PROCESSI DI SVILUPPO PROMOZIONALE E ISTITUZIONALE

Riguardano le attività promozionali, di comunicazione e di sviluppo di contatti, finalizzate ad acquisire nuovi insediamenti e finanziamenti, con amministrazioni pubbliche e private.

Figure di riferimento per tutte le attività: Presidente, Direttore e Responsabile Commerciale, Marketing e Comunicazione del Consorzio:

ATTIVITÀ:

- (1) Contatti,
- (2) Relazioni informali, rappresentate da partecipazione a incontri o eventi,
- (3) Atti CDA (attività a rischio, secondo Art.1 comma 16 L. 190)
- (4) Convenzioni e contratti (attività a rischio, secondo Art.1 comma 16 L. 190);
CDA, PRE, DIR.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Norme di legge;
- *Regolamenti e relativi Disciplinari applicativi;*
- SGA (e sue procedure)
- Strumenti urbanistici
- Piano Sviluppo Infrastrutture ex Art. 85-86 L.R.3/2015 e delle opere pubbliche.

RISCHIO AMMINISTRATIVO

- concussione e/o corruzione (attiva e passiva) e istigazione alla corruzione;
- abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato;
- violazione di norme di legge e regolamenti.
- violazione delle norme anticorruzione e mancata trasparenza degli atti;
- *violazione delle normative concernenti la tutela dei dati personali.*

PROTOCOLLO DI PREVENZIONE

- protocolli di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza;
- *Disciplinare applicativo del Regolamento Europeo n.679/2016;*
- controllo dei flussi finanziari anche avuto riguardo alle finalità delle contribuzioni.

RISCHIO SICUREZZA

- viaggi di lavoro.

COSEF
ANALISI DEI RISCHI

(DI ILLEGALITÀ IN GENERE, DI CORRUZIONE E DI MANCATA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ)

RA – Rev. 2

Data: 31-01-2019 Pag. 11 / 20

PROTOCOLLO DI PREVENZIONE

- copertura assicurativa.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

RISCHIO AMMINISTRATIVO

- Non è accaduto nell'ente alcun evento negativo negli ultimi 10 anni.

RISCHIO SICUREZZA

- Non è accaduto nell'ente alcun evento negativo negli ultimi 10 anni.

GRAVITÀ DELLE CONSEGUENZE

- in termini di responsabilità amministrativa, in generale: M
- in termini di responsabilità amministrativa, considerando solo gli aspetti legati al Piano Anti Corruzione e alla Trasparenza: F
- in termini di responsabilità per la sicurezza: T

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

La Tabella 4.1 espone in un quadro sinottico l'analisi e la quantificazione dei rischi correlati ai Processi e alle Attività di Sviluppo Promozionale.

3.2 PROCESSI DI SVILUPPO TECNICO

Riguardano in sintesi e in ossequio anche a quanto previsto dall'organigramma e mansionario vigente l'operatività di aspetti contrattuali, di pianificazione territoriale, espropriativi e progettuali.

Figure di riferimento: Direttore del Consorzio e Quadri, in merito a:

- stipula convenzioni operative: DIR;
- gestione patrimonio immobiliare: RPI;
- verifica insediabilità attività: RGT;
- progettazione infrastrutture a terra: RLP;
- pianificazione territoriale e sistema gestione ambientale: RSGA;
- progettazione interventi e opere gestione minuta territorio, ambiente ed energia: RGT, RSGA;
- progettazione interventi e opere impianti e reti tecnologiche: RLP, RGT;
- opere pubbliche di progettazione esterna: RLP.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Norme di legge, Piano Regolatore di Porto Nogaro
- PTI COSEF ex ZIU,
- PTI COSEF ex CIPAF,

COSEF
ANALISI DEI RISCHI

(DI ILLEGALITÀ IN GENERE, DI CORRUZIONE E DI MANCATA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ)

RA – Rev. 2

Data: 31-01-2019 Pag.. 12 / 20

- Piano Particolareggiato Generale della ex ZIAC,
- Piano Attuativo Comunale di Cividale del Friuli,
- *Regolamenti e relativi Disciplinari applicativi;*
- SGA (e Procedure correlate),
- Mansionario,
- DVR
- Ordini di servizio
- Piano Sviluppo Infrastrutture ex Art. 85-86 L.R.3/2015 e delle opere pubbliche.

ATTIVITÀ

- (1) Contatti,
- (2) Relazioni formali,
- (3) Aggiornamento/adeguamento del patrimonio cartografico di base, per strumenti urbanistici e gestione minuta del territorio,
- (4) Sviluppo e mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale,
- (5) Gestione del patrimonio, frazionamenti e piani di acquisto,
- (6) Verifiche insediabilità attività produttive,
- (7) Sopralluoghi nei siti oggetto di operatività,
- (8) Pareri endoprocedimentali - Sportello Unico Attività Produttive,
- (9) Progettazione di strumenti urbanistici (attività a rischio, secondo Art.1 comma 16 L. 190),
- (10) Progettazione di infrastrutture nuove e da completare (attività a rischio, secondo Art.1 comma 16 L. 190),
- (11) Gare di appalto e capitolati (attività a rischio, secondo Art.1 comma 16 L. 190),
- (12) Contratti di lavori, servizi, forniture e di gestione infrastrutture (attività a rischio, secondo Art.1 comma 16 L. 190).

RISCHIO AMMINISTRATIVO

- concussione e/o corruzione (passive in aggiudicazione appalti) e istigazione alla corruzione;
- abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato;
- violazione di norme di legge e regolamenti e mancato adeguamento a normative tecniche;
- violazione delle norme anticorruzione e mancata trasparenza degli atti;
- mancato adeguamento a prescrizioni tecniche-autorizzative;
- mancato adempimento a prescrizioni tecniche-amministrative;
- mancato adeguamento a ordini di servizio interni;
- *violazione delle normative concernenti la tutela dei dati personali.*

COSEF
ANALISI DEI RISCHI

(DI ILLEGALITÀ IN GENERE, DI CORRUZIONE E DI MANCATA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ)

RA – Rev. 2

Data: 31-01-2019 Pag.. 13 / 20

PROTOCOLLO DI PREVENZIONE

- protocollo “acquisizione (e vendita) di aree”;
- gestione di contratti di appalto di forniture, servizi e lavori (disciplina appalti);
- protocolli gestione dei rapporti con autorità di vigilanza;
- protocolli di vigilanza e controllo interno (RUP, Progettista, Coordinatore in fase di progettazione, Direttore Lavori);
- *Disciplinare applicativo del Regolamento Europeo n.679/2016;*
- protocolli di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza.

RISCHIO SICUREZZA

- violazione a norme di legge;
- mancato adeguamento a nuove normative tecniche;
- mancato rispetto prescrizioni documenti sicurezza (POS, DUVRI, ecc.)
- mancato adeguamento a ordini di servizio.

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

- per attività e sopraluoghi in sito: vigilanza e auto-controllo.

RISCHIO AMBIENTE

- acquisizioni terreni inquinati;
- acquisizione di terreni con presenza di rifiuti;
- verifica insediabilità attività produttive (art. 5 norme PTI);
- elaborazioni progettuali non ottemperanti alle norme di legge e mancato adempimento ai correttivi prescritti.

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

- verifiche tecniche preliminari.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

RISCHIO AMMINISTRATIVO

- E' accaduto un evento negativo nell'ente negli ultimi 5 anni;

RISCHIO SICUREZZA

- Non è accaduto alcun evento negativo nell'ente negli ultimi 10 anni.

RISCHIO AMBIENTE

- E' accaduto un evento negativo nell'ente negli ultimi 10 anni.

GRAVITÀ DELLE CONSEGUENZE

- in termini di responsabilità amministrativa, in generale: M
- in termini di responsabilità amministrativa, considerando solo gli aspetti

COSEF
ANALISI DEI RISCHI

(DI ILLEGALITÀ IN GENERE, DI CORRUZIONE E DI MANCATA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ)

RA – Rev. 2

Data: 31-01-2019 Pag.. 14 / 20

legati al Piano Anti Corruzione e alla Trasparenza: F

- In termini di responsabilità per la sicurezza: T
- In termini di responsabilità per l'ambiente: T

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

La Tabella 4.2 espone in un quadro sinottico l'analisi e la quantificazione dei rischi correlati ai Processi ed alle Attività di Sviluppo Tecnico.

3.3 PROCESSI TECNICO-OPERATIVI

Riguardano l'operatività di realizzazione dei progetti, dei lavori, la gestione e manutenzione di opere, reti e impianti, anche con riguardo alla Direzione Lavori, alla sorveglianza, al collaudo e/o alla certificazione di regolare esecuzione.

Figure di riferimento: Direttore del Consorzio e Quadri, in merito a:

- Realizzazione opere di urbanizzazione: RLP;
- Realizzazione di fabbricati industriali: RLP;
- Realizzazione e gestione di impianti e di interventi di piccole manutenzioni impianti: RGT;
- Realizzazione interventi di gestione tratte ferroviarie: RLP;
- Realizzazione interventi di gestione di fabbricati industriali: RLP;
- Interventi gestione rifiuti abbandonati, spargimento sale e sgombero neve, pulizia strade e a verde: RGT.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Norme di legge e norme tecniche;
- *Regolamenti e relativi Disciplinari applicativi;*
- SGA (e procedure relative);
- Convenzioni;
- Autorizzazioni;
- Mansionario;
- DVR
- Ordini di servizio
- Strumenti urbanistici
- Piano Sviluppo Infrastrutture ex Art. 85-86 L.R.3/2015 e delle opere pubbliche.

ATTIVITÀ

- (1) Contatti;
- (2) Relazioni;
- (3) Sopralluoghi;
- (4) Documenti tecnici e atti amministrativi (attività a rischio, secondo Art.1

COSEF
ANALISI DEI RISCHI

(DI ILLEGALITÀ IN GENERE, DI CORRUZIONE E DI MANCATA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ)

RA – Rev. 2

Data: 31-01-2019 Pag. 15 / 20

comma 16 L. 190).

RISCHIO AMMINISTRATIVO

- concussione e /o corruzione e istigazione alla corruzione anche fra privati;
- violazione norme di legge e regolamenti;
- violazione delle norme anticorruzione e mancata trasparenza degli atti;
- violazioni prescrizioni autorizzative o impartite dalle autorità competenti;
- mancato rispetto della Disciplina Appalti D. Lgs. 50/ 2016 m.e.i.s.;
- *violazione delle normative concernenti la tutela dei dati personali.*

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE:

- protocolli di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza;
- istruzioni operative per vigilanza e controllo interno;
- *Disciplinare applicativo del Regolamento Europeo n.679/2016;*
- istruzioni operative per attività di cantiere.

RISCHIO SICUREZZA

- violazione di norme di legge,
- mancato aggiornamento documento valutazione dei rischi,
- mancato rispetto prescrizioni documenti sicurezza (POS, DUVRI, ecc.).

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

- per interventi di realizzazione lavori di appalto;
- per interventi di realizzazione di lavori di piccola manutenzione;
- per controllo idoneità appaltatore;
- POS /PSC / PSS per cantieri temporanei o mobili;
- Designazione coordinatore in fase di esecuzione;
- Personale e adempimenti vari;
- DUVRI per i casi previsti dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008;
- Documenti specialistici (stabilità scavi, insonorizzazioni.....).

RISCHIO AMBIENTE

- violazione di norme di legge;
- mancata o non corretta realizzazione di interventi come da autorizzazione;
- mancata o non corretta realizzazione interventi di manutenzione in cottimo fiduciario;
- mancati adempimenti in materia di scarichi;
- mancato adempimento in caso di emergenze ambientali di cantiere;
- mancati o non corretti adempimenti in materia di fornitura di dati, risultati e report di interesse riguardo dati ambientali
- mancati adempimenti riguardanti il SGA

COSEF
ANALISI DEI RISCHI

(DI ILLEGALITÀ IN GENERE, DI CORRUZIONE E DI MANCATA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ)

RA – Rev. 2

Data: 31-01-2019 Pag.. 16 / 20

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

- istruzioni per rimozione rifiuti, sversamenti sostanze;
- istruzioni per interventi in emergenza, per aspetti ambientali;
- istruzioni per la gestione di uno scadenziario delle attività di monitoraggio ambientale e di registrazione dei controlli effettuati.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

RISCHIO AMMINISTRATIVO

- Non è accaduto alcun evento negativo nell'ente negli ultimi 10 anni.

RISCHIO SICUREZZA

- Non è accaduto alcun evento negativo nell'ente negli ultimi 10 anni.

RISCHIO AMBIENTE

- Non è accaduto alcun evento negativo nell'ente negli ultimi 10 anni.

GRAVITÀ DELLE CONSEGUENZE:

- in termini di responsabilità amministrativa, in generale: M
- in termini di responsabilità amministrativa, considerando solo gli aspetti legati al Piano Anti Corruzione e alla Trasparenza: F
- In termini di responsabilità per la sicurezza: M
- In termini di responsabilità per l'ambiente: M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:

La Tabella 4.3 espone in un quadro sinottico l'analisi e la quantificazione dei rischi correlati alle Attività ed ai Processi Tecnico-Operativi.

3.4 PROCESSI DI ASSISTENZA POST VENDITA

(riguardano le attività e le figure di riferimento di cui al punto precedente)

3.5 PROCESSI DI DIREZIONE E CONTROLLO DEL CONSORZIO

Le attività qui considerate fanno riferimento alla legittimità amministrativa degli atti consortili ed alla correttezza degli adempimenti dei processi tecnico-operativi in materia di prevenzione, organizzazione amministrativa e tecnica dell'esecuzione, anche ai fini di quanto previsto in materia di corruzione e trasparenza.

Figure di riferimento: Presidente e Direttore del Consorzio, Responsabile amministrativo, CDA e Collegio sindacale, in merito a:

- Delibere CDA;
- Regolamenti interni;
- Budget economico e Finanziario, Bilancio;

COSEF
ANALISI DEI RISCHI

(DI ILLEGALITÀ IN GENERE, DI CORRUZIONE E DI MANCATA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ)

RA – Rev. 2

Data: 31-01-2019 Pag.. 17 / 20

- Piano Industriale Triennale;
- Gestione economica e finanziaria.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Norme di legge,
- Regolamenti,
- PTI COSEF ex ZIU,
- PTI COSEF ex CIPAF
- Piano Particolareggiato Generale della ex ZIAC,
- Piano Attuativo Comunale di Cividale del Friuli,
- SGA (e relative Procedure),
- Procedure amministrative,
- Ordini di servizio
- Piano Sviluppo Infrastrutture ex Art. 85-86 L.R.3/2015 e delle opere pubbliche.

ATTIVITÀ

- (1) Convenzioni e Contratti,
- (2) Approvazione atti di natura amministrativa (di natura societaria, finanziaria, contabile, fiscale, gestione risorse umane),
- (3) Approvazione atti di natura tecnica (Piano Industriale).

RISCHIO AMMINISTRATIVO

- falsi, omissioni o abusi;
- corruzione e concussione e istigazione alla corruzione anche fra privati;
- accessi non consentiti alla rete informatica interna (attività gestionali);
- violazione norme di legge e regolamenti;
- violazione delle norme anticorruzione e mancata trasparenza degli atti;
- mancato rispetto della Disciplina Appalti (D. Lgs. 50/ 2016 m.e.i.s.);
- mobbing.

PROTOCOLLO DI PREVENZIONE

- verifiche amministrative preliminari riguardo l'eleggibilità dei membri;
- richiesta, gestione e rendicontazione finanziamenti;
- protocolli di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza;
- regolarità amministrativa-tecnico-contabile (attività amministrative);
- documento programmatico sulla sicurezza informatica (attività gestionali).

COSEF
ANALISI DEI RISCHI
(DI ILLEGALITÀ IN GENERE, DI CORRUZIONE E DI MANCATA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ)

RA – Rev. 2

Data: 31-01-2019 Pag.. 18 / 20

VALUTAZIONE DEI RISCHI

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

RISCHIO AMMINISTRATIVO

- E' accaduto un evento negativo nell'ente negli ultimi 5 anni (è riportato tra i "Processi e le attività amministrativi e gestionali").

GRAVITÀ DELLE CONSEGUENZE

- in termini di responsabilità amministrativa, in generale: M
- in termini di responsabilità amministrativa, considerando solo gli aspetti legati al Piano Anti Corruzione e alla Trasparenza: F.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

La Tabella 4.4 espone in un quadro sinottico l'analisi e la quantificazione dei rischi correlati alle Attività e ai Processi di Direzione e Controllo del Consorzio.

3.6 PROCESSI E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E GESTIONALI

Riguardano la amministrazione, la finanza e la gestione del personale e dei dati dell'Ente.
Figure di riferimento: Presidente, Direttore del Consorzio, RAMM.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Norme di legge;
- *Regolamenti e relativi Disciplinari applicativi;*
- SGA (e relative Procedure);
- Regolamenti e relativi Disciplinari applicativi;
- Ordini di servizio.

ATTIVITÀ

- (1) Atti di natura amministrativa, societaria, finanziaria, e fiscale; gestione R.U.
- (2) Atti di natura tecnica, progettazione e appalto
- (3) Pubblicazione di atti e comunicazioni.

RISCHIO AMMINISTRATIVO

- errori, falso in comunicazioni e in bilancio;
- abusi e omissioni;
- mobbing;
- mancata trasparenza degli atti e delle modalità di formazione delle decisioni;
- *violazione delle normative concernenti la tutela dei dati personali;*
- mancato rispetto della Disciplina Appalti (D. Lgs. 50/ 2016 m.e.i.s.).

COSEF
ANALISI DEI RISCHI

(DI ILLEGALITÀ IN GENERE, DI CORRUZIONE E DI MANCATA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ)

RA – Rev. 2

Data: 31-01-2019 Pag.. 19 / 20

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

- procedura di gestione amministrativa,
- procedura di gestione del personale,
- protocolli di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza;
- documento dei trattamenti informatici e *Disciplinare applicativo del Regolamento Europeo n.679 / 2016.*

VALUTAZIONE DEI RISCHI

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- È accaduto un evento negativo nell'ente negli ultimi 5 anni (riferito ai processi direzionali);
- È accaduto un evento negativo in enti analoghi negli ultimi 5 anni.

GRAVITÀ DELLE CONSEGUENZE

- in termini di responsabilità amministrativa, in generale: M
- in termini di responsabilità amministrativa, considerando solo gli aspetti legati al Piano Anti Corruzione e alla Trasparenza: F

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

La Tabella 4.5 espone in un quadro sinottico l'analisi e la quantificazione dei rischi correlati alle diverse attività.

COSEF
ANALISI DEI RISCHI
(DI ILLEGALITÀ IN GENERE, DI CORRUZIONE E DI MANCATA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ)

RA – Rev. 2

Data: 31-01-2019 Pag.. 20 / 20

4: RISK ANALYSIS PER ATTIVITÀ

Sono rappresentati nelle tabelle di riferimento (tab. risk analysis) l'analisi e la quantificazione dei rischi correlati ai Processi e alle Attività di:

Sviluppo Promozionale

Sviluppo Tecnico

Sviluppo Tecnico Operativo

Direzione e Controllo

Amministrazione e Gestione.